

**LA PRASSI DELLE DISPENSE
DA LEGGI PROCESSUALI
DEL SUPREMO TRIBUNALE
DELLA SEGNETURA APOSTOLICA
(ART. 124, N. 2, 2^a PARTE,
COST. AP. *PASTOR BONUS*)***

«The faculty of the Apostolic Signatura to dispense from canonical procedural laws [...], must be exercised in accord with the proper end of all of the Signatura's activity, namely, the correct administration of justice in the Church.»¹

Il campo della prassi dei Dicasteri della Sede Apostolica è molto vasto e la sua conoscenza risulta di grande utilità per chi è impegnato nell'applicazione del diritto canonico. Nello stesso tempo il reperimento di dati al riguardo è impresa difficile, sia per il riserbo che normalmente avvolge l'attività amministrativa di un Dicastero sia per l'occasionalità e la precarietà delle concessioni sia per la dispersione delle fonti.

Se ciò è vero per tutti i Dicasteri, lo è a maggior ragione per il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che, secondo l'art. 124, n. 2, della Costi-

* Testo della relazione tenuta a Brescia il 3 giugno 2004 al XXXIX^{um} *Colloquium Iuris Canonici* della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana.

¹ SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 4, p. 2; SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 4, p. 2.

tuzione Apostolica *Pastor bonus* [= PB] sulla Curia Romana, «*vide[t] de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam causae commissionem apud Rotam Romanam, vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam*». È riconosciuta alla Segnatura Apostolica, in altre parole, la competenza istituzionale e generale a rispondere alle domande rivolte alla Sede Apostolica in vista della concessione di grazie relativamente all'ambito dell'amministrazione della giustizia.

1. L'art. 124, n. 2, 2^a parte, PB nella storia recente della Segnatura Apostolica tra legislazione e prassi

L'art. 124, n. 2, 2^a parte, PB appare una novità nell'ambito legislativo concernente la Segnatura Apostolica.

Esso può essere ritenuto come l'ultimo frutto della competenza riconosciuta alla Segnatura Apostolica di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» («*consulit ut iustitia in Ecclesia recte administretur*»: art. 121 PB), ossia «di esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia» («*rectae administrationi iustitiae invigilare*»: art. 124, n. 1, PB)².

² Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Linee generali della giurisprudenza della Segnatura Apostolica relativamente alla procedura nelle cause matrimoniali», *Monitor ecclesiasticus* 107 (1982) 233-267. Il testo è la rielaborazione di una conferenza tenuta all'Università di Strasburgo e pubblicata («*Lignes générales de la jurisprudence de la Signature Apostolique en matière de pro-*

Si tratta di quel compito di natura amministrativa che il Supremo Tribunale esercita nella compagine giudiziaria della Chiesa («*Vi potestatis administrativae, forum iudiciale respicientis*»: art. 18 *incipit, Normae Speciales*) e che ha fatto ritenere ad alcuni Autori che la Segnatura Apostolica in questo ambito potesse essere assimilata ad un Ministero di Grazia e Giustizia o ad un Dicastero Supremo della Giustizia³.

L'art. 124, n. 2, 2^a parte, PB attribuisce esplicitamente la potestà ordinaria alla Segnatura Apostolica di concedere grazie, tra cui rientra senz'altro anche la facoltà di dispensare dalle leggi processuali. Si tratta di potestà ordinaria vicaria.

Il progresso legislativo si può valutare considerando che fino alla promulgazione di quell'articolo, l'opinione comune e la prassi ritenevano che le grazie e le dispense potessero essere accordate dalla Segnatura Apostolica solo in forza di speciali facoltà attribuitele dal Sommo Pontefice (cf. pure c. 1603 §2 CIC 17).

In tutti gli altri casi spettava al Supremo Tribunale semplicemente istruire la pratica e rispondere

cédure dans les causes matrimoniales») in *Revue de droit canonique* 32 (1982) 35-73. Cf. pure G.P. MONTINI, «La giurisprudenza dei Tribunali Apostolici e dei Tribunali delle Chiese particolari», in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Città del Vaticano 1996, 112-117.

³ Cf., per esempio, Z. GROCHOLEWSKI, «La Segnatura Apostolica nell'attuale fase di evoluzione», in Z. GROCHOLEWSKI – V. CÁRCEL ORTÍ (edd.), *Dilexit iustitiam. Studia in honorem Aurelii Card. Sabattani*, Città del Vaticano 1984, 226; ID., «Il ministero del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nell'amministrazione della giustizia nella Chiesa», *Folia canonica* 3 (2000) 203.

al dubbio: «*Utrum petitio [illius gratiae] deferenda sit Summo Pontifici pro gratiae concessione*»⁴. Non la Segnatura Apostolica concedeva la grazia, bensì deferiva al Romano Pontefice la propria opinione circa la (opportunità della) concessione della grazia.

I casi potevano essere vari: poteva darsi che il Romano Pontefice chiedesse un parere previo alla Segnatura Apostolica per procedere poi all'esame personale ed alla concessione o negazione di una grazia, richiesta al Sommo Pontefice direttamente o per il tramite della Segreteria di Stato; oppure la Segnatura Apostolica riteneva assolutamente infondata e pertanto neppure da trasmettere e far pervenire al Romano Pontefice una richiesta di grazia rivolta alla Sede Apostolica⁵; oppure il Supremo Tribunale poteva ritenere di trasmettere al Romano Pontefice una richiesta di grazia con il proprio avviso, positivo o negativo. A tutti questi casi era comune che la Segnatura Apostolica non aveva potestà ordinaria per concedere una grazia.

Non vi sono molte informazioni disponibili sull'iter che ha portato all'inserzione nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus* dell'inciso innovatore «*vel aliam gratiam relative ad iustitiam administrandam*» (art. 124, n. 2, 2^a parte).

⁴ Art. 88 §1 *Normae Speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae*, 25 marzo 1968.

⁵ Su questa fattispecie cf. i rilievi critici di R.A. STRIGL, «Kritische Analyse der im Jahre 1968 zur Erprobung ergangenen Verfahrensordnung für die Apostolische Signatur», in *Ius Populi Dei* III, Romae 1972, 95-96.

Il Codice di Diritto Canonico nell'iter di riforma aveva preferito soprassedere su questa competenza della Segnatura Apostolica.

L'inserzione dell'art. 124, n. 2, 2^a parte, avvenne solo verso la fine del percorso di revisione della Costituzione Apostolica sulla Curia romana, e precisamente all'interno della "Commissione Baggio" (1986): tanto è vero che alcune edizioni e traduzioni della Costituzione Apostolica, già preparate sugli schemi quasi definitivi, omisero quell'inciso⁶.

L'ascendenza del testo è chiara: l'iscrizione del capitolo I del titolo V delle *Normae Speciales* della Segnatura Apostolica: «*In impetranda causae commissionem vel alia gratia in ordine ad iustitiam administrandam*».

La Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, non senza opposizioni e contrasti⁷, era riuscita a reintro-

⁶ Cf., per esempio, GIOVANNI PAOLO II, *Costituzione Apostolica "Pastor bonus" sulla Curia Romana*, Tipografia Poliglotta Vaticana 1988, *ad articulum*.

⁷ Parte dei contrasti sorti contro la competenza generale dell'art. 124, n. 2, poté trovare risposta nella mutazione del testo, avvenuta nella "Commissione Sabbatani". Mentre nei primi schemi si menzionavano le petizioni rivolte «al Sommo Pontefice» e poteva apparire quasi un'invasione di campo della Segnatura nella libera considerazione delle petizioni rivolte direttamente al Pontefice, i testi successivi menzionarono la «Sede Apostolica», per indicare che non si consideravano le dirette richieste al Pontefice. Se la distinzione tra Romano Pontefice e Sede Apostolica è sottile, ma condivisibile, nel caso della commissione pontificia in rapporto all'avocazione (cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Il Romano Pontefice come giudice supremo della Chiesa», *Ius Ecclesiae* 7 [1995] 45. 50), più complesso diviene distinguere nel caso delle altre grazie in merito all'amministrazione della giustizia, anche considerando il c. 361.

durre nella normativa la potestà ordinaria (*iure proprio*) della Segnatura Apostolica di concedere commissioni (pontificie) alla Rota Romana, dimenticata dal Codice probabilmente per una confusione tra la proroga di competenza (che avviene in favore di tribunali incompetenti di incompetenza relativa, di cui al c. 1445 §3, 2°) e commissione pontificia (che è a favore di tribunali incompetenti di incompetenza assoluta). Completava il percorso attribuendo alla medesima Segnatura la potestà ordinaria sulle altre grazie per l'amministrazione della giustizia.

La promulgazione dell'art. 124, n. 2, 2^a parte, PB, inaugura un rapporto nuovo con le facoltà straordinarie e con la prassi della Segnatura Apostolica di deferire al Romano Pontefice richieste di grazia provviste di un proprio parere.

Per cogliere questo passaggio può essere utile, pur intendendo rimanere principalmente nell'ambito delle dispense, recensire la situazione delle facoltà straordinarie della Segnatura e la sua prassi in materia di dispense alla vigilia di quel testo⁸.

La prima innovazione significativa in questo ambito, come per la Rota Romana, avvenne con il Giubileo dell'Anno Santo del 1950: il 19 dicembre 1949 erano concesse sei facoltà speciali⁹, rinnovate

⁸ Cf. V. CÁRCEL ORTÍ, «Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Cenni storici», in *Dilexit iustitiam* (cf. nt. 3), 167-195.

⁹ Cf. S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, lettera 19 dicembre 1949, prot. n. 7654/49; il testo delle facoltà in V. CÁRCEL ORTÍ, «Il Supremo Tribunale» (cf. nt. 8), 189-190.

poi «fino a nuovo avviso»¹⁰; negli anni 1955-1957 se ne aggiungevano altre tre¹¹; tutt'e nove erano rinnovate da Giovanni XXIII¹².

È prassi nella Curia Romana che ogni Romano Pontefice, all'indomani della sua elezione, confermi provvisoriamente tutte le facoltà straordinarie concesse dal predecessore ai singoli Dicasteri; chieda a questi in un secondo momento l'elenco delle medesime e, dopo studio e riflessione, definitivamente rinnovi o confermi delle facoltà straordinarie quelle che crede opportuno.

Giovanni Paolo II, per quanto attiene alla Segnatura Apostolica, si limitò a disporre di procedere «come finora» «*donec aliter provideatur*»¹³, senza prendere in seguito ulteriori provvedimenti modificativi delle facoltà straordinarie vigenti sotto il Pontificato di Paolo VI¹⁴.

Con l'art. 124, n. 2, 2^a parte, è attribuita alla Segnatura Apostolica una competenza *generale* nell'ambito delle grazie, facendo uscire il Supremo Tri-

¹⁰ Cf. S.C. DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI, lettera 11 ottobre 1952, prot. n. 7657/52.

¹¹ Il testo delle facoltà ed i riferimenti in V. CÁRCEL ORTÍ, «Il Supremo Tribunale» (cf. nt. 8), 190.

¹² I riferimenti in V. CÁRCEL ORTÍ, «Il Supremo Tribunale» (cf. nt. 8), 191.

¹³ SEGRETERIA DI STATO, 28 marzo 1979, prot. n. 4.080.

¹⁴ L'elenco delle facoltà in SSAT, *Lettera al Segretario di Stato*, 29 dicembre 1978, prot. n. 10811/78 VAR. Nella lettera, oltre all'elenco e all'origine e delimitazione delle facoltà straordinarie, si trova un'argomentazione specifica sulle singole facoltà e una proposta di revisione, che rimase lettera morta per il rinnovo automatico seguitone. Per qualche indicazione cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Linee generali» (cf. nt. 2), 238-239, nt. 24.

bunale dalle secche di singole facoltà straordinarie e dalla necessità di ricorsi al Sommo Pontefice nei singoli casi.

La prassi della Segnatura Apostolica d'altronde si presenta abbastanza altalenante, soprattutto dopo la promulgazione di *Pastor bonus*.

Vi sono casi in cui, esaminata la richiesta o l'esigenza di grazia e la relativa documentazione, si rimette al Romano Pontefice la petizione con annesso il parere della Segnatura Apostolica. Ciò è avvenuto, per esempio, in ordine alla richiesta di una *nova causae propositio extra ordinem*¹⁵ e alla dispensa dal prescritto del c. 1441, 2^a parte¹⁶.

Vi sono, invece, casi in cui l'esame della richiesta o dell'esigenza di grazia e della documentazione disponibile, porta la Segnatura Apostolica ad agire *motu proprio*, sia nel momento in cui rifiuta la grazia sia nel momento in cui la concede. Ciò avviene ordinariamente, per esempio, nelle richieste di commis-

¹⁵ Di fronte alla richiesta di *nova causae propositio* dopo che tutte le istanze erano state esaurite, la Segnatura Apostolica sia prima sia dopo la *Pastor bonus* continua a presentare domanda di grazia al Romano Pontefice: cf. SSAT, 10 novembre 1987, prot. n. 19390/87 CG e SSAT, 20 marzo 2004, prot. n. 31586/00 CG. Non è nostro interesse qui ricordare che la *nova causae propositio* rimane sempre di nuovo interponibile presso la Rota Romana, qualora vi siano *nova et gravia argumenta*, ovviamente diversi o in condizioni nuove rispetto a quelli presentati nella *nova causae propositio* che aveva esaurito tutti i gradi di esame. Se pertanto v'è una ragione di grazia, essa dovrebbe essere vista nell'ulteriore proposta di nuovo esame con i medesimi argomenti già presentati ed esaminati.

¹⁶ Cf. SSAT, 2 luglio 1988, prot. n. 20073/88 VT: «usque ad diem 31 martii 1989».

sione pontificia a tribunali locali¹⁷ e nella sospensione dell'esecutività di sentenze matrimoniali con affidamento delle medesime ad ulteriore esame giudiziale¹⁸. Ciò è avvenuto, per esempio, nella sanazione di una sentenza nulla *ex can.* 1620, 2°¹⁹.

Poiché il nostro interesse si limita alle dispense, basti qui affermare che la linea di demarcazione della prassi di un Supremo Tribunale tra decisioni proprie e decisioni rinviata al Supremo Legislatore e Giudice, non può che tener conto delle seguenti variabili:

– anzitutto la legislazione: in questo un ruolo notevole dovrebbero rivestire le *Normae Speciales* della Segnatura Apostolica (cf. c. 1402; art. 125 PB), aggiornate al Codice e alla *Pastor bonus*;

– l'art. 18 della *Pastor bonus*, che enuncia un principio generale, valido anche per il Supremo Tribunale: «*Hoc autem sollemne sit ut nihil grave et extraordinarium agatur, nisi a Moderatoribus Dicasteriorum Summo Pontifici fuerit antea significatum*»;

¹⁷ Oggetto originariamente e con restrizioni significative di una facoltà straordinaria (SEGRETERIA DI STATO, 26 marzo 1974, prot. n. 248.137; SSAT, *Rescriptum ex Audientia*, 20 febbraio 1976), dopo la promulgazione di *Pastor bonus* è stata intesa come potestà ordinaria e generale della Segnatura Apostolica.

¹⁸ Oggetto originariamente e con qualche restrizione di una facoltà straordinaria concessa senza limiti di tempo (SSAT, *Rescriptum ex Audientia*, 1° aprile 1977), dopo la promulgazione di *Pastor bonus* è stata intesa come potestà ordinaria della Segnatura Apostolica.

¹⁹ Cf. SSAT, 9 maggio 1997, prot. n. 27874/97 VT: si trattava di una sentenza emanata da un collegio in cui vi erano due giudici laici.

– la natura di Tribunale Supremo, che deve strutturalmente vedere riconosciuta una peculiare flessibilità e dinamicità nella definizione delle proprie competenze, essendo l'organo giudiziario «che chiude il sistema».

2. La dispensa dalle leggi processuali

Tra le varie grazie in relazione all'amministrazione della giustizia il presente contributo intende limitarsi alle dispense dalle leggi processuali.

È noto infatti che le dispense appartengono al genere delle grazie e dei favori, pur non essendo la concessione lasciata all'arbitrio del concedente, bensì legata, da un lato, alle prescrizioni generali e particolari dell'istituto della dispensa (cf. soprattutto cc. 85-93), dall'altro, ad una certa forza vincolante da riconoscere al bene dei fedeli, che costituisce la causa motiva remota della concessione di una dispensa.

Ma le dispense dalle leggi processuali appartengono, ancora più precisamente, allo stesso compito assegnato alla Segnatura Apostolica in ordine all'amministrazione della giustizia (art. 124 PB). Se, infatti, di primo acchito potrebbe sembrare che la corretta amministrazione della giustizia si realizzi esclusivamente attraverso la promozione dell'osservanza delle leggi processuali, che la Segnatura dovrebbe pertanto favorire, non si può negare che talvolta proprio la dispensa da una legge processuale è in grado nel caso particolare di favorire la corretta amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni «la facoltà generale di poter dispensare, per giusta e proporzionata causa, dalle

norme processuali del Codice» mette la Segnatura «in grado di esercitare [...] la propria funzione di cui all'art. 124 della Costituzione apostolica "Pastor bonus", in ordine alla retta amministrazione della giustizia»²⁰.

Il presente contributo, inoltre, intende limitarsi alla considerazione della dispensa nella sua accezione propria, ossia quale «*legis mere ecclesiasticae in casu particulari relaxatio*» (c. 85). Non si intende, in altre parole, considerare l'ampio orizzonte delle grazie concesse dalla Segnatura Apostolica, in cui è compreso, quale elemento di un procedimento più complesso, anche il fatto della dispensa da una legge, soprattutto processuale.

Si pensi, per addurre un esempio, alla richiesta di commissione pontificia (*commissio pontificia*): dopo aver ottenuto in un processo matrimoniale due sen-

²⁰ SEGRETARIO DI STATO, *Rescriptum ex Audientia*, 22 novembre 1995, prot. n. 381.775. Si tratta dell'estensione per le Chiese Orientali delle facoltà della Segnatura Apostolica (cf. SSAT, lettera 10 novembre 1995, prot. n. 23185/95 VAR) esercitate in forza dell'art. 124 PB. L'importanza del testo è data soprattutto dal riconoscimento indiretto che la facoltà generale di dispensa dalle leggi processuali appartiene in virtù ordinaria alla Segnatura Apostolica: affermazione non reperibile in altri testi normativi e che conferma e rafforza la prassi della Segnatura stessa. Analoga affermazione indiretta in PONTIFICIUM CONSILIIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, lettera 3 dicembre 1990, prot. n. 2605/90: dall'art. 124, n. 2, PB il Pontificio Consiglio desume che la Segnatura «potrebbe concedere un'eventuale dispensa da determinate leggi processuali, concedendo ad es. la possibilità di celebrare un processo sommario», oppure indicare «la procedura da seguire e quindi le norme processuali da cui si possa, nel caso, derogare».

tenze affermative difformi, una parte adduce difficoltà ad accedere alla Rota Romana, come prevede la normativa universale (c. 1444 §1, 2°), e avanza richiesta alla Segnatura Apostolica che l'istanza successiva (la terza) sia tenuta in un tribunale locale. Vi possono essere varie ragioni: si evita di tradurre gli atti; si spera in un processo più celere; si può risparmiare nelle spese processuali. L'esame della richiesta di grazia da parte della Segnatura Apostolica può condurre ad accordare tale favore, concedendo la competenza a trattare quella causa in terzo grado ad un tribunale locale specifico. Ciò comprende nel caso almeno una dispensa dalla normativa sulla competenza (c. 1444 §1, 2°), nel momento in cui la terza istanza è concessa ad un tribunale altrimenti incompetente, perché di grado inferiore. Come ognuno vede, la dispensa ivi è solo un momento di un procedimento più complesso (cf. c. 75), assorbita nella globalità del provvedimento stesso, quale articolazione minore della decisione amministrativa²¹. Prevale la grazia della commissione pontificia sulla specifica e puntuale dispensa da un prescritto processuale.

L'interesse del contributo si concentrerà, pertanto, sui soli provvedimenti di dispensa da leggi processuali²².

²¹ «[C]on l'implicita dispensa dalle relative norme prescritte»: SSAT, lettera 10 novembre 1995, prot. n. 23185/95 VAR. Gli esempi ivi citati di istituti giuridici in cui è implicita la dispensa da leggi processuali sono «la designazione di un tribunale d'appello diverso da quello stabilito dal diritto» e la proroga di competenza generale. Non è raro che la Segnatura Apostolica in tali provvedimenti complessi menzioni il c. 90 §1: cf., per esempio, SSAT, 18 novembre 1992, prot. n. 23210/92 CP; 25 novembre 1988, prot. n. 20098/88 CP.

3. La prassi attuale di dispensa della Segnatura Apostolica

Nel presente contributo si prendono in esame i principali ambiti in cui la facoltà di dispensa da leggi processuali da parte della Segnatura Apostolica si è esercitata (dispensa dai titoli accademici, dispensa dalla citazione giudiziale, dispensa dal processo, dispensa dalla doppia conforme e dispensa dalla pubblicazione degli atti), lasciando ad altri interventi l'esame, peraltro di grande interesse, della dispensa, occasionale, da altre singole leggi processuali.

4. La dispensa dai titoli accademici

Una delle principali innovazioni del Codice postconciliare in ambito processuale è stata la richiesta dei titoli accademici per l'assunzione all'ufficio di vicario giudiziale (c. 1420 §4), vicario giudiziale aggiunto (c. 1420 §4), giudice (c. 1421 §3), promotore di giustizia (c. 1435) e difensore del vincolo (c. 1435)²³.

²² Alcuni elementi della prassi in Z. GROCHOLEWSKI, «Documenti della Segnatura Apostolica riguardanti i tribunali ecclesiastici nella odierna Repubblica Federativa Ceca e Slovacca», *Apollinaris* 65 (1992) 539-561.

²³ Esula dal nostro interesse approfondire l'esegesi dei canoni e dei prescritti relativi ai richiesti titoli accademici. Mentre il Codice pare impostare il prescritto sul requisito per il conferimento dell'ufficio ecclesiastico (cf. pure c. 149), la Segnatura Apostolica si pone più sul versante dell'esercizio dell'ufficio in ambito processuale. Pare, pertanto, che anche l'esercizio *ad actum* dell'ufficio di giudice, difensore del vin-

I titoli accademici richiesti sono il dottorato in diritto canonico o almeno la licenza in diritto canonico, acquisiti in una Università ecclesiastica²⁴.

colo e promotore di giustizia, richieda la dispensa dal titolo ecclesiastico. Lo stesso dicasi per i medesimi ministri in un tribunale delegato. Non paiono essere tenuti alla normativa sui titoli accademici i titolari di uffici ecclesiastici che pure comportano l'esercizio del *munus iudiciale*: il Romano Pontefice (cf. c. 1442); il vescovo diocesano, «iudex primae instantiae» nella propria diocesi (cf. c. 1419 §1; cf. pure c. 378 §1, 5°); i Giudici della Segnatura Apostolica; i Giudici di un Tribunale Delegato del Romano Pontefice.

²⁴ Deve trattarsi di un titolo accademico ottenuto in una Università o Facoltà eretta o approvata dalla Sede Apostolica: cf., per esempio, prot. nn. 4731/95, 4732/95 SAT, 13 novembre 1995. Di fronte al titolo «iur. utr.» concesso da una Facoltà statale di diritto, la Segnatura Apostolica è intervenuta specificando che la erezione o approvazione della Università da parte della Santa Sede è garanzia dell'osservanza integrale del *curriculum studiorum* in diritto canonico previsto dalla normativa canonica; «[l]aurea vero vel licentia "in utroque iure" ab aliis institutis vel facultatibus concessa non satisfacit praescriptis cann. [...], eo vel magis quod in casu generatim agitur de curriculum studiorum iuris canonici ita brevi ut nullo modo equiparari possit cum illo apud universitatem vel facultatem ab Apostolica Sede erectam vel approbatam» (*ibidem*).

Deve inoltre trattarsi di un titolo accademico in diritto canonico e non semplicemente di un qualsiasi titolo accademico, in cui sia prevista o si sia scelta una specializzazione in diritto canonico (cf. prot. n. 4142/03 SAT), ancorché preceduta da un apposito esame di diritto canonico (cf. SSAT, 17 dicembre 1991, prot. n. 23148/91 VAR).

In una lettera di trasmissione del rescritto di dispensa si stigmatizza come erronea l'asserzione: «Das Zertifikat über die Absolvierung dieses Lehrganges [für kirchliche Gerichts- und Verwaltungstätigkeit bei Univ. Prof. N.] wird von Ihrem Dikasterium als den erfordernissen des can. 1421 § 3 CIC entsprechend anerkannt»; in realtà «[h]oc Supremum Tribunal, e con-

La richiesta dei titoli accademici rientra nella volontà del Legislatore di riqualificare il ministero dei tribunali ecclesiastici, così che le pronunce giudiziali, ma pure tutta l'attività processuale dei tribunali, potessero corrispondere alle esigenze di giustizia e di verità, nonché di legittimità, dell'ordinamento canonico e, più in generale, della Chiesa.

La debita preparazione dei giudici e dei principali ministri dei tribunali ecclesiastici è elemento e mezzo rilevante nell'acquisizione della certezza morale necessaria a pronunciare²⁵ e originante dalla *conscientia* del giudice (cf. c. 1608 §3), che non può che essere una coscienza informata.

4.1 *La normativa sulla dispensa*

La severa richiesta dei titoli accademici, congiunta con il requisito dell'Ordine sacro nei ministri dei tribunali secondo una articolata normativa (cf. cc. 1420 §4; 1421 §§1-2), doveva scontrarsi da un lato con la situazione di fatto in cui i tribunali si trovavano al momento dell'entrata in vigore

tra, tantum rationem habet de re in examine utrum dispensatio concedi possit, necne» (prot. n. 4013/03 SAT; cf. pure SSAT, 7 marzo 1986, prot. n. 2073/86 SAT; 17 dicembre 1991, prot. n. 23148/91 VAR).

Non ha rilevanza poi la denominazione del medesimo titolo accademico: cf., per esempio, le chiarificazioni richieste ed ottenute sul significato del titolo di «prolyta in iure canonico» (cf. SSAT, 28 febbraio 1998, prot. n. 4281/98 SAT), quale equivalente a «licentiatu in iure canonico».

²⁵ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali», *Ius Ecclesiae* 9 (1997) 440-441.

del Codice²⁶ e che si poteva prevedere destinata ad esaurirsi in un arco di tempo non troppo lungo, dall'altro con una situazione endemica e prevedi-

²⁶ L'entrata in vigore del Codice pose problemi specifici affrontati dalla Segnatura Apostolica attraverso la lettera *Gravis est ratio*, che fu inviata all'occorrenza a diversi vescovi diocesani. In essa si affrontava soprattutto l'obiezione che proveniva dalla tesi secondo cui il Codice in questa materia non avrebbe inciso sui diritti acquisiti dei ministri dei tribunali già nominati e sprovvisti dei titoli accademici richiesti dal nuovo Codice. La Segnatura Apostolica annota anzitutto il diverso atteggiamento di vescovi che già prima dell'entrata in vigore del Codice si erano premurati di nominare ministri dei tribunali provvisti di titoli e/o di richiederne alla Segnatura Apostolica la dispensa, e vescovi diocesani che, invece, avevano proceduto alla vigilia dell'entrata in vigore del Codice a nominare numerosissimi ministri dei tribunali sprovvisti di titoli, per creare artificiosamente un diritto acquisito che ponesse il tribunale al sicuro dall'applicazione (almeno immediata) del Codice. Per combattere quest'ultimo insidioso fenomeno la lettera *Gravis est ratio* sostiene con determinazione la tesi che «sermo de iure quaesito hic esse nequit» (p. 2). Per quanto attiene ai vicari giudiziali e ai vicari giudiziali aggiunti, il nuovo Codice, con l'esigenza di titoli accademici, costituisce esso stesso la «iusta causa» in base alla quale procedere alla rimozione di ufficiali e vice-ufficiali (cf. c. 1573 §5 CIC 17), come pure di difensori del vincolo e promotori di giustizia (cf. c. 1590 §2 CIC 17), sprovvisti del dovuto titolo. Per quanto attiene ai giudici «pro-synodales», la lettera menziona varie difficoltà dovute alla normativa a loro riferentesi nel Codice del 1917 (cf. cc. 1574 §2, collegato con il c. 387 §1; 1574 §2 collegato con il c. 388), pur non rinunciando ad annotare da un lato la loro previsione di durata determinata, da un altro lato la loro scomparsa dal nuovo Codice e da un altro lato ancora il reale rinvio dell'attuazione del Codice sottesa all'affermazione strenua ed estrema dello *ius quaesitum*. La Segnatura Apostolica pregava di conseguenza i Moderatori dei tribunali «ut 1. non amplius nominentur, ad munera iudicis, promotoris iustitiae vel defensoris vin-

bilmente duratura di mancanza di personale qualificato²⁷.

Un esito di tale scontro doveva essere la mitigazione «*in casibus particularibus*» della nuova normativa canonica, con la conseguente necessità di individuare l'istituto giuridico da applicare e l'organo competente ad intervenire.

Per quanto attiene al primo punto il consenso maggiore si è appuntato sulla *dispensa* dai prescritti dei canoni 1420 §4, 1421 §3 e 1435. Non mancarono e non mancano Autori che pongono tutt'oggi in dubbio la pertinenza di questo istituto giuridico nel caso.

La scelta dell'organo competente a concedere le dispense ha costituito il problema successivo.

culi, personae quae nequidem licentiam in iure canonico consecutae sunt: in casibus verae necessitatis recurrendum est ad hoc Supremum Tribunal; 2. iudices, promotores iustitiae et defensores vinculi, qui debito titulo in iure canonico non sunt ornati, deputentur ad aliud officium, nisi agatur de administris qui experientia ac studio veram peritiam acquisiverunt et insimul eorum opera apud tribunal adhuc vere necessaria appareat: quo in casu dispensatio a titulis petenda est ab hac Signatura Apostolica». Risulta comunque che la Segnatura Apostolica abbia concesso all'indomani dell'entrata in vigore del Codice anche dispense di carattere generale: cf. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1983, 8-9.

²⁷ Alla scarsità del clero si aggiunge, quale concausa della mancanza di personale qualificato, anche il costo più elevato dell'inserimento nei ranghi dei ministri dei tribunali, pur nei limiti dettati dalla normativa, di fedeli laici. Si aggiunga in alcune realtà ecclesiali l'impreparazione a veder operare i laici nei tribunali ecclesiastici e la non sempre congrua considerazione dell'attività pastorale svolta dai tribunali ecclesiastici nel loro settore.

La normativa del c. 87 §1 sembrava impedire la competenza dei vescovi diocesani e degli Ordinari alla concessione di tali dispense:

Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet in legibus disciplinaribus tum universalibus tum particularibus pro suo territorio vel suis subditis a suprema Ecclesiae auctoritate latis, non tamen in legibus processualibus aut poenalibus, nec in iis quarum dispensatio Apostolicae Sedi aliive auctoritati specialiter reservatur (la sottolineatura è nostra)²⁸.

²⁸ Non è nostro interesse soffermarsi sulla normativa di questo canone, neppure in merito alla sola problematica delle leggi processuali. Basti ricordare due problematiche. La prima attiene all'identificazione delle leggi processuali la cui dispensa è sottratta alle facoltà del vescovo diocesano: pare di poter sostenere che il vescovo diocesano possa dispensare dalle leggi processuali promulgate dal vescovo diocesano stesso nell'ambito della competenza riconosciuta dal Codice (cf., per esempio, cc. 1470; 1509; 1520; 1561; 1649 §1) e dalla Conferenza episcopale nell'ambito della competenza o del mandato speciale ad essa attribuito in materia processuale (cf. c. 88). L'altra attiene alla identificazione delle leggi la cui dispensa è dell'Ordinario «[s]i difficilis sit recursus ad Sanctam Sedem et simul in mora sit periculum gravis damni» (c. 87 §2). Le leggi processuali, di cui al c. 87 §1, rientrano oppure no nelle leggi la cui dispensa è ammessa per gli Ordinari nelle condizioni di cui al §2? Vi sono Autori che ritengono che le leggi processuali, escluse dalla dispensa nel §1, rientrino invece nella dispensabilità prevista dal §2 (cf. FR.J. URRUTIA, *Les normes générales. Commentaire des canons 1-203*, Paris 1992, 156, n. 489: «même si la dispense est réservée au Saint Siège [par exemple par un canon; ou s'il s'agit d'une loi de procédure]»). Pare invece conforme al testo del c. 87 §2 il contrario, ossia che anche nelle condizioni di cui al §2 la dispensa dalle leggi processuali sia esclusa. Infatti il §2 permette la dispensa «in iisdem legibus, etiam si dispensatio reservatur Sanctae Sedi», mentre, come giustamente annota G. BIER,

E tale fu di fatto l'interpretazione prevalente della dottrina, sorretta anche da considerazioni di carattere pratico, ossia dal pericolo che la facoltà di dispensa riconosciuta *in casu* ai vescovi diocesani avrebbe finito per svuotare la forza dei nuovi prescritti²⁹.

Non mancarono anche qui Autori discordi³⁰. Tale dottrina pose in dubbio la natura di "legge processuale", almeno *stricto sensu*³¹, dei canoni 1420 §4, 1421 §3 e 1435. La Segnatura Apostolica, al contrario,

«die prozessrechtlichen Gesetzen [...] sind nicht als Reservationen deklariert» (*Die Rechtsstellung des Diözesanbischofs nach dem Codex Iuris Canonici von 1983*, Würzburg 2001, 256).

²⁹ Alcuni vescovi diocesani, in base alla alternativa permessa per gli avvocati fra titolo del dottorato in diritto canonico e vera perizia (cf. c. 1483), hanno inserito tutti i sacerdoti diocesani fra gli avvocati abilitati presso il tribunale diocesano: cf. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1990, 25. Per la reazione della Segnatura Apostolica cf. *ibid*.

³⁰ Il vescovo diocesano di Amarillo (USA), dopo che la Segnatura aveva osservato la mancanza del titolo accademico nel difensore del vincolo e nel promotore di giustizia del tribunale, scriveva in data 3 gennaio 1994 al medesimo Dicastero di aver egli stesso proceduto alla dispensa dal titolo accademico richiesto dal c. 1435, considerando «the matter disciplinary and not constitutive, procedural nor penal» (prot. n. 1006/93, n. 1, p. 1). La Segnatura Apostolica replicava in data 1° febbraio 1994 (prot. n. 1006/94 SAT): cf. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1994, pp. 22-24.

³¹ Il *votum* N., 3 febbraio 1992, richiesto dalla Segnatura Apostolica in ordine al CCEO, sviluppa un ragionamento che appare riferibile anche all'interpretazione del CIC. Poiché il c. 87 §1 [1537 CCEO] «è una legge che limita il libero esercizio dei diritti e dei doveri di un vescovo di dispensare dalla legge generale della chiesa [...] ed è una eccezione alla sua facoltà generale di dispensare [...] [è] perciò soggetta ad una interpretazione in senso stretto» (cf. c. 18 [1500 CCEO]). «Ne segue pertanto, che l'espressione "leges processuales" [...]

«ritiene che è fuori di dubbio che le prescrizioni concernenti l'obbligo dei titoli accademici per gli amministratori della giustizia sono leggi processuali»³².

Le ragioni addotte a favore di tale qualifica sono varie e di diverso spessore e forza di convincimento³³:

– l'inserzione dei prescritti dei cc. 1420 §4, 1421 §3 e 1435 nel libro VI *De processibus* e nella parte I *De iudiciis in genere*³⁴;

– l'obbligo dei titoli accademici per i ministri dei tribunali è posto a tutela dei diritti dei fedeli, non meno delle leggi che urgono l'osservanza dei procedimenti³⁵. Se anche si riconosce pacifica-

deve essere interpretata in senso stretto. Una legge procedurale, nel senso stretto del termine, deve significare ogni legge che ha attinenza immediatamente e direttamente con le procedure vere e proprie (iudicia) che assicurano la giustizia alla comunità cristiana». I canoni sui requisiti dei ministri dei tribunali non possono conseguentemente essere considerati «attinent[i] direttamente o necessariamente con le procedure vere e proprie per la difesa dei diritti».

³² Prot. n. 23185/92 VAR, 3 luglio 1992, p. 2; cf. pure prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, p. 1 (cf. nt. 30), 23. Cf. anche Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420», in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV, Pamplona 1997², 779.

³³ Anche gli interventi cui si accennerà più oltre in merito al CCEO costituiranno argomento a favore della natura di «legge processuale» dei canoni sull'obbligo dei titoli accademici. Cf. prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, n. 3, p. 2 (cf. nt. 30), 24; Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 779-780.

³⁴ Cf. prot. n. 23185/92 VAR, 3 luglio 1992, p. 2; cf. pure prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, n. 1a, p. 1 (cf. nt. 30), 23; Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 779.

³⁵ Cf. prot. n. 23185/92 VAR, 3 luglio 1992, p. 2; cf. pure prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, n. 1b, p. 2, (cf. nt. 30), 23; Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 779.

mente che la mancanza di titoli accademici nel giudice non provoca la nullità della sentenza giudiziale³⁶, nondimeno la loro prescrizione è posta negli stessi canoni in cui, fra i requisiti del giudice, ne è posto almeno uno che ha questa rilevanza invalidante³⁷;

– la costante prassi della Segnatura Apostolica sia nel momento in cui urge l'osservanza di questi prescritti da parte dei vescovi diocesani sia nel

³⁶ Cf. intervento, su richiesta, della Segnatura Apostolica dell'aprile 1983, in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1983, 9. Cf. pure, recentemente, SSAT, decretum 25 marzo 2004, prot. n. 34950/03 CP: *ad cautelam* è stata richiesta e concessa la dispensa dal titolo accademico per un vicario giudiziale che aveva ricevuto la nomina a promotore di giustizia e che era stato ricusato per l'assenza del titolo accademico richiesto dal c. 1435; *ad cautelam* è stata richiesta ma non concessa («Non requiri») la sanazione degli atti posti dal medesimo promotore di giustizia: «[T]itulus academicus iure requisitus non est ad validitatem».

Ben altro discorso attiene alla validità della nomina del singolo ministro del tribunale. Non si può condividere né l'opinione secondo cui «nessuno degli obblighi richiesti dal canone 1086 §4 [CCEO] [= c. 1420 §4] sono *ad validitatem*» (*votum* G, 3 febbraio 1992) né la tesi secondo cui ogni difetto o vizio nei requisiti di cui al c. 1420 §4 producono la nullità della nomina. Si deve distinguere: «Non appare infatti nel testo del prescritto del can. 1420 §4 alcuna clausola invalidante a norma del can. 10. Né vale, com'è ovvio, argomentare che l'assenza di tale clausola invalidante riguarderebbe tutte e singole le qualità, di cui nel medesimo paragrafo. È infatti a tutti noto che, oltre alle clausole invalidanti, di cui al can. 10, si devono considerare anche altre fonti di invalidità che concernono, ad esempio, quanto previsto nel can. 124 §1 o la *ipsius rei natura*» (cf. SSAT, *votum periti*, 30 aprile 2001, prot. n. 31622/00 VT).

³⁷ Cf. la richiesta che i giudici siano chierici (c. 1421 §1). Cf. SSAT, decretum 9 maggio 1997, prot. n. 27874/97 VT.

momento in cui ne rivendica *iure proprio et exclusivo*³⁸ la dispensa;

– il fatto che, se anche si negasse la loro natura di leggi processuali, nessun beneficio se ne trarrebbe perché i vescovi diocesani non potrebbero dispensare, siccome non sarebbe rappresentabile uno «*spirituale bonum*» per il dispensato³⁹.

³⁸ Cf. prot. n. 23185/92 VAR, 3 luglio 1992, p. 2; Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 779. La qualificazione è omessa in prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, n. 1c, p. 2 (cf. nt. 30), 23.

³⁹ Cf. prot. n. 23185/92 VAR, 3 luglio 1992, p. 2; cf. pure prot. n. 1006/94 SAT, 1° febbraio 1994, n. 2, p. 2 (cf. nt. 30), 23-24; Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 779. Questa ragione appare piuttosto singolare (cf., per le sue ascendenze, H. SOCHA, in MK 87, 11, che cita a suo sostegno anche Beyer e il testo di Mörsdorf-Aymans). Essa si basa sul tenore letterale del c. 87: «*Episcopus dioecesanus fideles, quoties id ad eorundem spirituale bonum conferre iudicet, dispensare valet [...]*» (i corsivi sono nostri). Ne risulterebbe che i vescovi diocesani hanno la facoltà di dispensare solo i fedeli, *al bene spirituale dei quali*, la dispensa è utile. Poiché la dispensa dal titolo accademico non si riferisce al bene del ministro del tribunale, destinatario della dispensa, questa non rientra nella competenza del vescovo diocesano.

La interpretazione, ancorché degna di ulteriore riflessione, non convince del tutto. Anzitutto essa introdurrebbe un ulteriore limite alla facoltà di dispensa dei vescovi diocesani, oltre quelli già recensiti dai canoni e riconosciuti dalla dottrina. Si deve però concedere che l'espressione «*ad eorundem spirituale bonum*», peraltro saldamente attestata nel Concilio (cf. CD 8b) e nei documenti postconciliari, crea qualche difficoltà interpretativa. Non mancano però esempi di dispense che un vescovo diocesano può concedere al fine che una persona possa esercitare un ministero e, quindi, secondo l'interpretazione addotta, non strettamente a beneficio del bene spirituale del destinatario della dispensa: cf., per esempio, c. 1031 §4. A questo argomento alcuni AA. rispondono che la speciale previsione espli-

Attestatasi la natura di "legge processuale" dell'obbligo dei titoli accademici, la competenza alla dispensa si riconobbe nel Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica⁴⁰. La fondazione e giustificazione remote di tale competenza risiedono senz'altro nella natura di Supremo Tribunale e nella funzione di vigilanza che gli compete «sulla retta amministrazione della giustizia» (c. 1445 §3, 1°)⁴¹. Più prossimamente si riconosce tale competenza nella funzione

cita del c. 1031 §4 si sarebbe resa necessaria proprio per la proibizione generale che si avrebbe nel c. 87 §1.

L'interpretazione addotta si deve ritenere faccia parte del novero dei tentativi di dare fondamento razionale (con scarso successo: cf. G. BIER, *Die Rechtsstellung* (cf. nt. 28), 256, nt. 639: «Aus welchem Grund [...] ist unklar») all'esclusione delle leggi processuali dall'ambito di dispensa dei vescovi diocesani. Già il Motu proprio *De episcoporum muneribus*, 16 giugno 1966, n. IV cerca di spiegare: «Leges ad processus spectantes, cum ad iurium defensionem sint constitutae, et dispensatio ab iis bonum spirituale fidelium directe non respiciat, non sunt obiectum facultatis, de qua agitur in Decreto Christus Dominus, n. 8, b».

⁴⁰ Cf. recentemente GIOVANNI PAOLO II, *Allocutio ad quosdam episcopos Civitatum Americae Septemtrionalis*, 17 ottobre 1998, AAS 90 (1998) 936: «As Moderators of your diocesan tribunals, you have the duty to ensure that the officials of the tribunal are suitably qualified, possessing a doctorate or at least a licentiate in canon law. Where this is not the case, they need to be properly dispensed by the Apostolic Signatura after receiving specialized training for their position».

⁴¹ Già nella *Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em. mis atque Exc. mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsionibus a Secretaria et consultoribus datis*, si osservava che, nel caso fosse assolutamente impossibile avere dei licenziati, «recurratur ad Signaturam Apostolicam». *Communicationes* 15 [ma 16] (1984) 55.

principale di «provvedere alla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa» (art. 121 PB), competenza declinata positivamente nel prescritto dell'art. 124, n. 2, PB, che riconosce alla Segnatura Apostolica di «*videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] gratiam relative ad iustitiam administrandam*». Data la natura di grazia della dispensa, non è difficile ravvisare nell'art. 124, n. 2, PB la competenza a dispensare dai titoli accademici i ministri dei tribunali.

La competenza della Segnatura deve considerarsi universale ed esclusiva in quest'ambito oppure patisce limitazioni o è condivisa con altri organismi, soprattutto della Curia Romana?

Circa l'*universalità* si pose una delicata questione allorquando entrò in vigore il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. Questo Codice, infatti, non recensisce le leggi processuali fra quelle dalle quali i vescovi eparchiali e i gerarchi non possono dispensare (c. 1538), bensì fra le leggi che «*[d]ispensationi obnoxiae non sunt*» (c. 1537). Potrebbe sembrare che, in tal modo, quel Codice abbia inteso escludere di principio, assolutamente, ogni dispensa da leggi processuali. Donde il dubbio se la Segnatura Apostolica potesse accondiscendere alle domande di dispensa dai titoli accademici di ministri dei tribunali ecclesiastici orientali (cf. cc. 1086 §4, 1087 §3 e 1099 §2 CCEO)⁴².

⁴² Il 30 novembre 1993 giungeva alla Congregazione per le Chiese Orientali la richiesta del Patriarca di Antiochia e di tutto l'Oriente, a nome dell'Assemblea della Gerarchia Cattolica di Siria, di dispensa da parte del Sommo Pontefice dai titoli acca-

Le ragioni che alimentavano il dubbio appaiono, per la verità, di carattere accentuatamente positivistico:

- il dettato letterale del c. 1537 CCEO;
- gli atti della Commissione deputata alla redazione del CCEO⁴³;

- il prescritto del c. 6, 1° CCEO, in riferimento alla derogazione di PB da parte del c. 1537 CCEO⁴⁴.

Le ragioni contrarie allo stesso insorgere del dubbio non erano di poco conto, dal punto di vista argomentativo:

- il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica mantiene, ovviamente, il suo compito di «prov-

demici richiesti per vicari giudiziali, vicari giudiziali aggiunti e giudici. In alternativa si chiedeva un pronunciamento del Pontificio Consiglio Interpreti che equiparasse la *vera peritia* al possesso dei titoli accademici: cf. SSAT, 9 marzo 1994, prot. n. 3391/94 SAT.

⁴³ Cf. *Nuntia* n. 18 (1984) 92, relativamente al c. 174: «[S]i prende in considerazione in primo luogo il Motu proprio *Episcopalis potestatis*, n. III, ove il principio secondo cui la dispensa non è possibile nelle leggi *ad iudicia spectantes* è generale, cioè non si riferisce solo al vescovo eparchiale [...], ma anche a tutte le altre autorità che non sono il legislatore stesso che ha promulgato le leggi, così al Patriarca, all'Arcivescovo Maggiore e agli stessi Dicasteri della Santa Sede». Il testo del Motu proprio *Episcopalis potestatis*, 2 maggio 1967, n. III era identico al n. IV del Motu proprio *De episcoporum muneribus*.

⁴⁴ «Nessun dubbio che la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, pur essendo una *lex peculiaris* (cf. CIC, can. 360), rientri nell'ambito dello *ius commune*, come è definito nel can. 1493 §1 CCEO. Ne consegue che la facoltà di dispensa dalle leggi processuali del CCEO, inclusa implicitamente nell'art. 124 n. 2 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, è abrogata dal can. 1537 del CCEO e quindi non ha nessun valore per i Tribunali delle Chiese Orientali». PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, 8 novembre 1993, prot. n. 3872/93, p. 2.

vedere alla retta amministrazione della giustizia» (art. 121 PB) anche in riferimento alle Chiese Orientali; da questa funzione discende autonomamente l'intervento in merito all'obbligo dei titoli accademici nei tribunali;

– il c. 1537 è vigente limitatamente all'ambito delle Chiese Orientali (c. 1 CCEO), così che *in esse* nessuna autorità possa procedere alla dispensa dalle leggi processuali⁴⁵, ma esso lascia intatta la potestà della Curia Romana in forza dell'art. 124, n. 2, PB.

Queste ultime ragioni dovettero essere talmente forti da spingere la Segnatura Apostolica a impostare la richiesta al Sommo Pontefice *ad cautelam*⁴⁶. Anche il parere del *Pontificium Consilium de Legum Textibus interpretandis*, adito dalla Segnatura Apostolica su sollecitazione della Segreteria di Stato, conclude per la *convenienza* di un intervento del

⁴⁵ Pare proprio che ivi si trovi la *ratio* di tutta la problematica, ossia la discussa relazione tra competenze ordinarie dei Dicasteri della Curia Romana e autorità patriarcale. Lo riconosce esplicitamente uno dei periti consultati sull'argomento dalla Segnatura Apostolica: «Quello che veramente premeva [alla Commissione che ha preparato il progetto del vigente CCEO] era dare alle "Autorità intermedie" come Patriarchi e Sinodi una chiara norma circa la fermezza delle leggi riguardanti l'amministrazione della giustizia», mentre «non risulta dall'esame dei documenti di archivio che [...] fosse l'intenzione della Commissione» escludere i Dicasteri della Santa Sede dalla dispensa dalle leggi processuali (*votum* N., 30 gennaio 1992, p. 1).

⁴⁶ Cf. SSAT, 3 luglio 1992, prot. n. 23185/92 VAR, p. 3. La risposta del Sommo Pontefice fu, pertanto, interlocutoria: «[I]n data 4 settembre 1992, ha benignamente concesso la facoltà richiesta, in attesa che sia operato un chiarimento al riguardo in sede legislativa». SEGRETERIA DI STATO, 8 settembre 1992, prot. n. 308.130/G.N.

Legislatore. La richiesta definitiva al Sommo Pontefice sarà più decisa⁴⁷.

Il 25 novembre 1993 con *Rescriptum ex Audientia* veniva concesso alla Segnatura Apostolica il «“mandatum speciale” stabile, in deroga al can. 1537 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, per poter dispensare dalle norme sui titoli accademici, di cui ai cann. 108[6] §4, 1087 §3 e 1099 §2 dello stesso Codice»⁴⁸.

Circa l'*esclusività* della facoltà di dispensa dai titoli accademici consta che la Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, almeno per un certo periodo dopo la promulgazione del nuovo Codice, abbia concesso ai Legati Pontifici tale facoltà di dispensare, con il dovere di informare da parte di questi il Dicastero delle dispense concesse ogni anno⁴⁹.

Anche alcune Conferenze episcopali pretesero che la nomina di ministri del tribunale di propria competenza comportasse *eo ipso* la dispensa, se del caso, dai titoli accademici richiesti. La reazione della

⁴⁷ Cf. SSAT, 15 novembre 1993, prot. N. 23185/92 VAR. In relazione ad alcune richieste provenienti da una Chiesa Orientale *sui iuris*, la Signatura Apostolica affermava più perentoriamente: «Compte tenu de l'opinion de cette Commission Pontificale, il ne fait pas de doute que [...] la Signature Apostolique elle-même [...] n'a pas le pouvoir *ordinaire* de dispenser de telles lois processuelles». SSAT, 9 marzo 1994, prot. n. 3391/94 SAT, p. 2.

⁴⁸ 26 novembre 1993, prot. n. 338.462.

⁴⁹ Cf. concessione di 24 dispense per il tribunale interdiocesano di Durban in data 7 gennaio 1986 (cf. SSAT, prot. n. 432/86 SAT); facoltà concessa al Nunzio Apostolico in Lesotho in data 23 luglio 1985 (prot. n. 3267/85).

Segnatura Apostolica fu netta: come il vescovo diocesano non può dispensare dalle leggi processuali «*et igitur neque Conferentia Episcopalis* (cf. *can. 1439 §3*)»⁵⁰. D'altronde alla Conferenza episcopale non pare competere legittimamente il *munus invigilandi* sui tribunali né d'altronde pare opportuno che sia loro concesso⁵¹.

4.2 *La prassi*

La prassi della dispensa dai titoli accademici richiesti, pur potendosi qualificare come benevola in considerazione del fatto che «in assenza delle necessarie dispense [...] moltissime circoscrizioni ecclesiastiche [...] non sarebbero in grado di istituire legittimamente i loro tribunali»⁵², è molto articolata nella verifica delle condizioni per la concessione della dispensa e nell'apposizione di clausole e restrizioni alla medesima⁵³.

Vi è anzitutto un'istruttoria del singolo caso, per il quale si richiede la dispensa dal titolo accademico. È stata, infatti, vigorosamente esclusa fin dall'inizio una prassi di concessione della dispensa che si rivol-

⁵⁰ SSAT, 12 settembre 1995, prot. n. 4733/B/95 SAT.

⁵¹ Cf. SSAT, lettera al Segretario di Stato, 7 marzo 1986, prot. n. 2073/86 SAT.

⁵² SSAT, 3 luglio 1992, prot. n. 23185/92 VAR, p. 3. La notazione è fatta in riferimento alle Chiese Orientali, ma vale ed è ripetuta anche per la Chiesa latina.

⁵³ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Il ministero del Supremo Tribunale» (cf. nt. 3), 207-208. Per una selezione di rescritti pubblicati cf. *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1990, 23-27; *ibid.*, 1991, 39-50.

gesse ad una generalità di casi, come per sé sembra permettere la clausola «*in casu particulari*» (c. 85), in contrapposizione alla clausola «*singulis in casibus*» o simili⁵⁴. «Alcuni Vescovi hanno chiesto una dispensa generale da tali titoli, ma è stato risposto che la dispensa viene data soltanto alle singole persone»⁵⁵.

L'istruttoria sulla singola persona comprende ordinariamente:

- la richiesta del Vescovo diocesano o del Moderatore del tribunale o dei tribunali. Solo a chi spetta la nomina spetta la richiesta di dispensa⁵⁶;
- le motivazioni della richiesta, soprattutto in ordine allo stato di necessità in cui versa il tribunale⁵⁷;

⁵⁴ Cf., per esempio, PAOLO VI, M.p. *De episcoporum muneribus*, 15 giugno 1966, art. VI: «Casus particularis spectat non tantum singulos fideles, sed etiam plures personas physicas communitatem sensu stricto constituentes». Cf. pure FR. J. URRUTIA, *Les normes générales* (cf. nt. 28), 153.

⁵⁵ SSAT, lettera al Segretario di Stato, 7 marzo 1986, prot. n. 2073/86 SAT, p. 2.

⁵⁶ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «I tribunali delle Chiese particolari con speciale riferimento ai territori di missione», *Commentarium pro Religiosis et Missionariis* 78 (1996) 307-308. Cf., per esempio, per le Chiese Orientali, SSAT, 9 marzo 1994, prot. n. 3391/94 SAT, p. 3. Poiché in un caso la richiesta era stata avanzata dall'amministratore diocesano, il rescritto di dispensa, menzionato il c. 428, poneva la seguente *mens*: «[E]a tamen mente ut, adveniente novo Episcopo, praedicti administrati eius obtineant confirmationem» (4013/03 SAT).

⁵⁷ Per le Chiese Orientali cf. SSAT, 9 marzo 1994, prot. n. 3391/94 SAT, p. 3: «[...] un état descriptif de la situation du Tribunal concerné, faisant apparaître la nécessité d'y nommer la (ou les) personne(s) précitée(s)».

– il *curriculum vitae* del dispensando, con la precisazione dei titoli accademici eventualmente conseguiti⁵⁸, della preparazione canonica ottenuta⁵⁹, dei periodi di attività già svolta nel tribunale o in altri tribunali e quindi dell'esperienza acquisita nell'attività forense, delle dispense precedentemente ottenute e di tutto quanto può convincere della utilità della dispensa⁶⁰.

A volte la Segnatura Apostolica richiede copia di alcune sentenze o *animadversiones* che il giudice o il difensore del vincolo, per i quali si chiede la dispensa, hanno steso negli ultimi anni, in vista di un prolungamento o di una estensione della dispensa dai titoli accademici⁶¹. In questo caso la Segnatura Apostolica affida l'esame dei testi richiesti ad un

⁵⁸ Cf., per esempio, 319/03 SAT.

⁵⁹ «Sister M.S. has completed three summer sessions in Canon Law at The Catholic University of America, the last being in the summer of 1985 when Sister earned a certificate of completion equivalent to the JCB» (*Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1990, 43); «All of the priests named [...] have also agreed to obtain training in Canon Law before beginning to act in the capacity of Defender of Bond. Training seminars are available to us through the Canon Law Society of America» (*ibid.*, 46-47).

⁶⁰ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 780; per le Chiese Orientali cf. SSAT, 9 marzo 1994, prot. n. 3391/94 SAT, p. 3.

⁶¹ Tale richiesta può non essere adempiuta se, come talvolta accade, i giudici per i quali si chiede la dispensa non hanno mai svolto la funzione di ponenti. Cf., per esempio, *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1990, 24-27. A volte si incontrano delle resistenze nella trasmissione. Cf., per esempio, SSAT, 28 novembre 2003, prot. n. 1076/03 SAT; 4 dicembre 2003, prot. nn. 1164/03 SAT, 1165/03 SAT.

peritus ed in base alle osservazioni decide sulla richiesta di dispensa.

In ragione del canone 91, relativo alla necessità della «causa giusta e ragionevole» perché si proceda alla dispensa, i rescritti di dispensa nella parte motiva, a volte con formule stereotipe⁶² a volte con specificazioni più precise, menzionano le ragioni che giustificano il provvedimento grazioso.

Il rescritto di dispensa risulta molto vario e tiene conto, oltre che della persona del dispensando, anche delle circostanze in cui si trova concretissimamente il tribunale. Può essere utile considerare alcune delle clausole più frequenti, al fine di comprendere la *mens* del Supremo Tribunale:

– “per cinque anni”; “per due anni”; “*ad tempus indeterminatum*”: la prima clausola riguarda il tempo per il quale la dispensa è concessa. V'è una prassi, seppure non costante, che vede la dispensa concessa per la prima volta *ad quinquennium* e, con la richiesta di proroga ed in assenza di controindicazioni, *ad tempus indeterminatum*. Da questa prassi ordinaria si decampa in casi particolari in cui la prima concessione può avvenire *ad annum*, *ad biennium*, *ad triennium*⁶³ e la ulteriore concessione può

⁶² «*Perpensis relatis ab eodem Exc.mo N. necnon omnibus adiunctis in casu occurrentibus; Pro comperta habita praesertim difficultate inveniendi alias personas, requisito titulo academico ornatas, ad eiusmodi officia obeunda*». Cf., per esempio, 3360/03 SAT.

⁶³ Nella lettera di trasmissione del rescritto a volte si adducono ragioni del limite temporale ristretto: «[N]ondum compleverit “the Jurisprudential Course of the Canon Law Society of

essere *in aliud quinquennium* o *in aliud triennium* o per un altro periodo limitato. In qualche raro caso la concessione è data per lo svolgimento dell'ufficio *ad casum*: al vescovo diocesano è data facoltà di «assegnare N. per tre anni alla funzione di difensore del vincolo *ad casum*, se realmente necessario e dopo che abbia ricevuto una congrua preparazione»;

– «perché svolga l'ufficio nel tribunale N.»: la dispensa non appare concessa alla persona del (candidato) ministro del tribunale, non ha carattere personale, ossia non inerisce alla persona. Essa infatti è concessa in relazione ad un tribunale determinato o ad un'istanza peculiare di un tribunale, così che il trasferimento ad un altro tribunale o ad un'altra istanza richieda un intervento ulteriore della Segnatura Apostolica⁶⁴;

– «perché svolga l'ufficio di»: la dispensa viene commutata se chi ha beneficiato della dispensa muta ufficio⁶⁵;

Great Britain & Ireland"» (4190/03 SAT); «solummodo ad biennium adeo ut ipse interea requisitum gradum academicum canonicum obtineat» (2336/03 SAT).

⁶⁴ «Ogni dispensa viene concessa soltanto ad un concreto ufficio in un concreto tribunale e non vale per la stessa o un'altra mansione in un altro tribunale». Z. GROCHOLEWSKI, «I tribunali delle Chiese particolari» (cf. nt. 56), 308. Cf. pure, per esempio, SSAT prot. n. 1167/03 SAT.

⁶⁵ L'«indultum dispensationis» viene commutato per esercitare: il ministero di giudice per cinque anni per chi godeva della dispensa a tempo indeterminato per la funzione di difensore del vincolo (4014/03 SAT; cf. pure 1105/03 SAT); il compito di difensore del vincolo a tempo indeterminato per chi già godeva del medesimo indulto a tempo indeterminato per il ministero di giudice presso un altro tribunale (4196/03 SAT).

– il compito di giudice per chi ha beneficiato della nomina con dispensa può essere limitato. Le clausole più frequenti sono: «*in complendo collegio*»⁶⁶; «*in complendo collegio, non autem praesidis aut ponentis [munere]*»⁶⁷; «*in complendo collegio, non autem praesidis [munere]*»⁶⁸. A volte è concessa dispensa perché si svolga il compito «*iudicis praesidis in collegio vel iudicis unici*» (1167/03) o di giudice unico (1185/03);

– l'esercizio del ministero da parte del dispensato è posto frequentemente sotto la tutela di altri ministri. Di solito ciò accade per il difensore del vincolo: «*sub ductu defensoris vinculi*» (1111/03); «*sub ductu defensoris vinculi principalis*» (1176/03; 1170/03); «*sub ductu et vigilantia defensoris vinculi principalis*»⁶⁹. In qualche raro caso il giudice oggetto di dispensa è posto «*sub ductu et vigilantia Rev.mi Vicarii iudicialis*»⁷⁰,

⁶⁶ Nel caso di laici (cf. 4183/03 SAT; 2070/03 SAT) questa formula generica si dovrà intendere fermi restando i prescritti circa i giudici laici in relazione alle funzioni di preside del collegio e di ponente, secondo la giurisprudenza della Segnatura Apostolica.

⁶⁷ Le espressioni variano: a volte si riporta «et», a volte «aut». La formula è applicata anche a giudici laici (cf. 4142/03 SAT).

⁶⁸ Pure questa formula è applicata anche ai laici (cf. 4160/03 SAT; 1007/03 SAT).

⁶⁹ «Sub speciali moderamine defensoris vinculi principalis» (2081/03 SAT). In qualche caso si precisa che il difensore del vincolo principale che deve condurre e vigilare «requisito titolo academico in iure canonico gaudeat». 1047/03 SAT.

⁷⁰ Cf. 1146/98 SAT. In un caso è stato dispensato dai titoli accademici un giudice laico «ad complendum collegium cuius praeses et ponens debito titulo academico gaudea[n]t» (2070/03 SAT).

fatta salva ovviamente la libertà nella decisione dei singoli casi.

Sono apposte di prassi alcune ammonizioni. Nella prassi più recente⁷¹ esse ordinariamente sono due: la prima attiene all'esortazione affinché coloro che hanno beneficiato della dispensa, «*in profundum studium iuris canonici, praesertim matrimonialis et processualis, necnon probatae iurisprudentiae* (cf. can. 19 *Codicis Iuris Canonici*) sese iugiter dedicent». L'altra è rivolta al Moderatore del tribunale: «*[...] pro viribus, curare velit parandos tribunalis administros necessariis lege canonica qualitatibus praeditos*». Non mancano anche riconoscimenti e apprezzamenti per la cura usata al fine di provvedere al tribunale con ministri qualificati.

La dispensa dal titolo ecclesiastico per le funzioni di giudice attualmente è concessa anche a laici. Fino ad alcuni anni orsono si avvertiva che essa ordinariamente non si concedeva per un giudice laico, in quanto si sarebbe avuta la concomitanza di due eccezioni a regole generali: la prima attinente al c. 1421 §2 rispetto ai cc. 1421 §1 e 274 §1; la seconda rispetto al c. 1421 §3; e ciò non appariva conveniente⁷², a meno di casi particolaris-

⁷¹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1420» (cf. nt. 32), 780. A volte nella prassi precedente non si rinunciava a raccomandare di attenersi a indicazioni specifiche emerse da allocuzioni del Romano Pontefice alla Rota Romana: per i difensori del vincolo era citato il discorso alla Rota del 25 gennaio 1988.

⁷² Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1421» (cf. nt. 32), 785; SSAT, 6 marzo 1992, prot. n. 1191/92 SAT; 19 dicembre 1992 e 28 gennaio 1993, prot. n. 4012/92-93 SAT; 26 giugno 1992,

simi⁷³. Attualmente le dispense per le funzioni di giudice sono concesse anche a laici: nel 2003 su 101 dispense concesse per i compiti di giudice, 7 furono concesse a laici e 10 a laiche (di cui 2 religiose)⁷⁴.

4.3 *Un bilancio*

È estremamente complesso trarre un bilancio anche approssimativo della prassi sinora condotta. Nel 2003 l'attività della Segnatura Apostolica in questo settore, che è il secondo per volume nella sezione della vigilanza dei tribunali [SAT], dopo l'esame delle Relazioni annuali, ha registrato provvedimenti che hanno interessato circa 157 ministri dei tribunali⁷⁵. Sono state concesse dispense dai titoli accademici per 4 vicari giudiziali, 3 vicari giudiziali diocesani, 1 vicario giudiziale aggiunto, 41 difensori del vincolo, 2 promotori di giustizia, 5

prot. n. 4015/92 SAT; 26 settembre 1989 e 13 febbraio 1990, prot. n. 4147/89-90; 1° dicembre 1989, prot. n. 4013/89 SAT; 6 aprile 1990 e 6 febbraio 1991, prot. n. 4014/90 SAT; 9 marzo 1989, prot. n. 4150/89 SAT.

⁷³ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Can. 1421» (cf. nt. 32), 785; SSAT, 1° dicembre 1989, prot. n. 4013/89 SAT; 6 aprile 1990, prot. n. 4014/90 SAT; 26 giugno 1992, prot. n. 4015/92 SAT; 2 dicembre 1987, prot. n. 4056/87 SAT; 1° settembre 1993, prot. n. 4147/93 SAT; 13 novembre 1987, prot. n. 4159/87 SAT.

⁷⁴ Nel 2003 tre furono le dispense concesse a diaconi permanenti per il compito di giudice. Per quanto attiene ad altre funzioni, sempre nel 2003 su 41 dispense date per l'ufficio di difensore del vincolo, 5 furono concesse a laici e 6 a laiche (di cui una religiosa); 5 furono concesse a diaconi permanenti.

⁷⁵ La ricerca è stata condotta direttamente nell'archivio della Segnatura Apostolica. Rarissimi i casi dispensa che abbiano riguardato Chiese orientali: nell'ordine di qualche unità.

difensori del vincolo e promotori di giustizia, e 101 giudici.

Ancorché le tentazioni di burocratizzazione di questa attività siano oggettivamente forti, molteplici segni indicano che la prassi si mantiene e si intende mantenere molto aderente alla realtà e nello stesso tempo si propone di condurre la realtà medesima ad evolvere progressivamente e positivamente. Gli interventi sono appropriati nel momento in cui, per addurre qualche esempio,

- si rimandano petizioni per le quali la istruttoria e soprattutto il *curriculum vitae* dei candidati non sono completi⁷⁶;

- si avvertono i tribunali dell'espiazione della dispensa e della necessità di chiederne la rinnovazione, se necessario⁷⁷;

- seppur raramente, in casi particolari vengono respinte o preventivamente scoraggiate richieste di dispense⁷⁸;

⁷⁶ Cf., per esempio, 4625/03 SAT. Fanno eccezione casi veramente urgenti, di solito riferiti a territori di missione: cf. 357/03 SAT; 322/03 SAT per un nuovo foro interdiocesano approvato provvisoriamente e temporaneamente.

⁷⁷ Cf., per esempio, SSAT, 27 novembre 2003, prot. nn. 1071/03; 1096/03; 1136/03 SAT; 2 dicembre 2003, prot. nn. 1190/03; 1201/03 SAT. Per rendere possibile tale avvertimento la Segnatura insiste perché nelle Relazioni annuali sia annotata l'eventuale dispensa e il periodo per ogni ministro. Cf., per esempio, SSAT, 15 ottobre 2003, prot. n. 4749/03 SAT; 10 novembre 2003, prot. n. 1132/03 SAT; 27 novembre 2003, prot. nn. 1096/03; 1136/03 SAT; 28 novembre 2003, prot. n. 1162/03 SAT; 2 dicembre 2003, prot. n. 1201/03 SAT.

⁷⁸ Cf. prot. n. 4047/03 SAT: «ceteras petitas dispensationes tantummodo ulterioribus opportunis ad rem exhibitis notitiis consideratum iri»; cf. prot. n. 4607/1/03 SAT: cinque dispense

– si appongono talvolta clausole, a volte nello stesso dispositivo, destinate a sollevare o tener desti problemi di coscienza dei Moderatori dei tribunali in ordine all'esercizio della loro responsabilità verso l'amministrazione della giustizia: «*haud obstante defectu specifica praeparationis et experientiae fori*»⁷⁹; «*haud obstante defectu adaequatae praeparationis*»⁸⁰; «*etsi magna cum perplexitate ob defectum adaequatae praeparationis et usus fori*»⁸¹; «*etsi accuratior specifica praeparatio et usus Fori deficiant*»⁸²; «*quamvis praefati Rev.di candidati undequaque perfecta praeparatione peculiari et forensi usu haud gaudeant*»⁸³.

Si può affermare che la forte volontà iniziale e il forte sforzo attuale condotto in questo settore hanno certamente evitato danni maggiori. La prassi della dispensa è condotta in modo da esercitare un reale controllo complessivo della materia, che talvolta pare sconfinare in un provvedimento quasi autonomo della Segnatura Apostolica. Basterebbe indagare su quale sia il rapporto tra petizione e conces-

su tredici richieste sono rifiutate; ivi fra le clausole si legge: «Attento quod nonnulli ex propositis administris ne minima quidem praeparatione ad rem gaudere videntur»; «Nihil tamen impedit quominus L. Episcopus eos, ad normam can. 1428 §2, ad munus auditoris explendum approbet». Tra le ragioni addotte, il fatto che siano già state concesse numerose dispense in quel tribunale.

⁷⁹ Cf. SSAT, prot. n. 244/03 SAT.

⁸⁰ Cf. SSAT, prot. nn. 1018/03; 1179/03; 4012/03 SAT.

⁸¹ Cf. SSAT, prot. n. 1038/03 SAT.

⁸² Cf. SSAT, prot. n. 2306/03 SAT.

⁸³ Cf. SSAT, prot. n. 1077/03 SAT.

sione, oppure chiedere chi sia il vero destinatario della dispensa, per rinvenire nella prassi alcuni caratteri di provvedimenti più ampi di quelli della dispensa.

5. La dispensa dalla citazione giudiziale

La dispensa dalla citazione giudiziale formalmente si è presentata in due modi: quale richiesta posta dai tribunali inferiori e quale facoltà speciale o straordinaria della Segnatura Apostolica.

5.1 *Le richieste di dispensa dalla citazione giudiziale*

I tribunali inferiori si sono determinati a rivolgere alla Segnatura Apostolica la petizione della dispensa dalla citazione giudiziale in occasione di due fenomeni: il primo attiene al caso di parti convenute che presentano o fanno prevedere atteggiamenti violenti e pericolosi⁸⁴; l'altro attiene a parti convenute che potrebbero subire vessazioni nel caso in cui fossero invitate a collaborare con il tribunale ecclesiastico.

⁸⁴ Recentemente sulla fattispecie cf. I.B. WATERS, «Processing a Case Where the Respondent is a Violent or Vexatious Litigant», *Newsletter. Canon Law Society of Great Britain & Ireland* n. 135 (2003) 30-50 oppure in *Newsletter. Canon Law Society of Australia and New Zealand* n. 2 (2002) 8-23: sono riportati gli atti di una causa, nell'intento di proporre un caso esemplare completo. Esso prevede la citazione, ma interviene, in modo discutibile, su altri elementi del processo. Per un commento, cf. G. READ, «Violent or Vexatious Respondents», *ibid.*, 51-55.

L'estensione temporale e geografica delle richieste fa pensare ad un problema di dimensioni vaste, anche se la Segnatura Apostolica ha sempre risposto con decreti singolari.

La prospettazione del caso avviene frequentemente sotto la prospettiva della dispensa dalla legge processuale che impone la citazione della parte convenuta (cc. 1508, 1511)⁸⁵, in modo tale da ometterla senza incorrere nelle conseguenze processuali della medesima omissione, quali la nullità insanabile della sentenza per denegato diritto di difesa (c. 1620, 7°)⁸⁶

⁸⁵ «Rev.dus N. instantia diei 8 augusti 1988 dispensationem a can. 1508 petiit ut in causis, de quibus supra, citatio partis conventae omitti posset» (SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT); «Rev. N. instantia diei 14 martii 1989 dispensationem petiit a can. 1511 et ab omnibus aliis iuris praescriptis ad citationem partis conventae vel ad quamlibet aliam notificationem eidem faciendam quod attinet, ita ut causa [...] viro convento omnino inscio – curatore tamen pro ipso constituto – pertractari posset» (SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT); «Instantia diei 20 aprilis 1994 Reverentia Tua [...] ab hac Signatura Apostolica petit dispensationem ab obligatione viri conventi citandi» (SSAT, 16 maggio 1994, prot. n. 25155/94 VT). Sotto il Codice precedente: «[...] petiit ut istud Tribunal dispensaretur ab obligatione citandi partem conventam ad normam can. 1711 §1, [C].I.C. et art. 74 Instr. "Provida Mater"» (SSAT, 25 gennaio 1978, prot. n. 9635/77 VT); «[...] petis ut istud Forum dispenseretur ab obligatione citandi partem conventam» (SSAT, 8 marzo 1978, prot. n. 9921/78 VT).

⁸⁶ Cf. SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT; 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT; 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT; 28 aprile 1994, prot. n. 25062/94 VT; 16 maggio 1994, prot. n. 25155/94 VT; 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT. Cf. pure SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT. In SSAT, 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT era stata chiesta la dispensa dal c. 1620, 7°. Cf. pure SSAT, 7 aprile 1988, prot. n. 19299/87 CP.

o per giudizio non istituito avverso una parte convenuta (c. 1620, 4°)⁸⁷, oppure la nullità sanabile della sentenza per il fatto di essere stata emessa avverso una parte legittimamente assente (c. 1622, 6°) o per il fatto di reggersi su un atto giudiziale nullo (c. 1622, 5° collegato con il c. 1511).

Per quanto è dato conoscere le risposte della Segnatura Apostolica a queste richieste furono tutte e sempre negative⁸⁸, ossia non si concede dispensa dalla citazione giudiziale, ad eccezione forse di un caso, per la verità non del tutto perspicuo⁸⁹.

⁸⁷ Cf. SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT; 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT; 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT; 28 aprile 1994, prot. n. 25062/94 VT; 16 maggio 1994, prot. n. 25155/94 VT; 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT.

⁸⁸ «Instantia [...] considerari nequit» (SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT; 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT). Sotto il Codice precedente: «[...] hoc Supremum Tribunal censet non esse consulendum SS.mo pro tali gratia concedenda» (SSAT, 25 gennaio 1978, prot. n. 9635/77 VT; cf. pure SSAT, 8 marzo 1978, prot. n. 9921/78 VT); «[...] eius instantiam propositam Summo Pontifici acceptari non posse» (SSAT, 24 novembre 1980, prot. n. 12649/80 CP). È da notare che la medesima linea riscontrata sotto il Codice vigente è presente anche sotto il Codice precedente, nonostante in quest'ultimo la mancanza della "legitima citatio" comportasse solo la nullità sanabile della sentenza (cf. c. 1894, 1°).

⁸⁹ Cf. SSAT, 7 aprile 1988, prot. n. 19299/87 CP. Si trattava di un caso eccezionale: una cinese immigrata negli Stati Uniti chiedeva la nullità del proprio matrimonio. La Segnatura Apostolica concedeva la proroga di competenza così che il processo potesse essere celebrato negli Stati Uniti: era aggiunta al rescritto una clausola tradizionale: «[C]onamina adhibeantur ut audiatur non tantummodo pars conventa, sed etiam eius testes,

I decreti espongono le ragioni del diniego con motivazioni di diverso genere, costituendo quasi un itinerario per valutare il caso concreto.

Anzitutto dev'essere valutata la situazione di fatto. Oltre alla documentazione incompleta o generica con cui il caso a volte è presentato⁹⁰, si deve

necnon opportune exquirantur omnes notitiae causam respicientes (cf. can. 1528)». La donna richiedeva in seguito che non fosse interpellato il marito rimasto in Cina. La citazione di quest'ultimo sarebbe stata certamente un pretesto per ulteriori persecuzioni per i parenti stretti della donna, rimasti in Cina. Il Prefetto inviava il voto di un esperto «quod – uti patet – vim habet tantum consultationis privatae». Il punto focale del voto è il seguente: «Omissio citationis partis conventae tantummodo considerari potest, si citatio moraliter impossibilis est ob gravissima pericula et si habetur ratio proportionata ad nihilominus procedendum in causa. In tali casu, maiore cum rigore procedendum est in probationibus colligendis et aestimandis, immo convenit ut parti conventae datur patronus ex officio, constituto insuper – si et quatenus casus ferat – curatore». A nessuno sfugge come in questo caso si debordi dalle alternative suggerite ordinariamente dalla Segnatura Apostolica. A meno che nella locuzione “patronus ex officio” non si collochi il procuratore ritenuto necessario dal giudice (cf. c. 1481 §1); ma la soluzione non convince poiché non pare possibile al giudice nominare un procuratore, pure ritenuto necessario, per una parte, *eadem inscia*. Un accenno, poco chiaro, al rimedio, che sarebbe fra le facoltà del giudice, di «requirere ministerium advocati-procuratoris pro viro convento (cf. can. 1481 §1)», si trova anche nel decreto 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT, di cui *infra*.

⁹⁰ «Animadverso praeterea quod argumenta in instantia exposita nonnisi generica apparent.» SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT. Cf. pure SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT, in cui, anche per questa ragione, si annota: «Pertinet ad hanc Signaturam Apostolicam principia iuris processualis adiutorii causa exponere, sed competentis iudicis est ea casui concreto applicare».

considerare che «*quaecumque causa non raro quandam hostilitatem inter partem actricem et partem conventam renitentem secumfert*»⁹¹. Lo stesso concetto di “parte convenuta ostile” deve essere attentamente considerato, perché attraverso di esso può insinuarsi un significato ambiguo:

La stessa espressione “parte convenuta vendicativa” [*‘the vindictive Respondent’*] è altamente equivoca. Ai fedeli compete infatti, secondo il can. 221 §1 «*rivendicare* legittimamente i diritti, di cui godono nella Chiesa, nel foro ecclesiastico competente a norma del diritto». Se la parte attrice può rivendicare i propri diritti, lo stesso evidentemente può la parte convenuta [...]. Forse i ministri del tribunale N. attraverso l’ambigua qualificazione “parte convenuta vendicativa” intendono indicare solo la parte che sembra a loro opporsi irrazionalmente e ingiustamente alla dichiarazione di nullità. Nel qual caso potrebbe trattarsi di una opinione *soggettiva* dei ministri del tribunale, che sarebbe contro l’imparzialità del giudice⁹².

Il pericolo deve essere anzitutto certo e qualificato: potrebbe darsi, per esempio, che l’animosità dimostrata nello svolgimento della causa civile di separazione e/o di divorzio non abbia ormai più ragion d’essere e non sia più probabile di fronte alla causa canonica⁹³, oppure che la condizione della parte convenuta si sia evoluta positivamente⁹⁴. Non

⁹¹ SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT.

⁹² SSAT, 18 giugno 1991, prot. n. 22592/91 VAR, p. 2.

⁹³ Cf. SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT. Cf. pure SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT.

⁹⁴ Cf. SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT.

manca neppure la notazione realistica che la volontà di mantenere la parte convenuta del tutto all'oscuro del processo canonico tramite la dispensa dalla citazione è perlopiù illusoria⁹⁵.

Vengono quindi enunciati con chiarezza i principi che confliggono nelle petizioni presentate. Da un lato v'è il diritto al processo, unito talvolta anche al diritto all'incolumità personale e dei parenti⁹⁶.

Dall'altro il diritto di difesa. La citazione giudiziale della parte convenuta è di massima importanza in relazione al diritto di difesa che, pure, gode di massima importanza⁹⁷. Ad ogni parte deve essere assicu-

⁹⁵ «[A] common-sense observation must be made. The aim of the request is to keep from the Respondent all knowledge of the canonical process of nullity of marriage. In this age of so many and such rapid means of communication, the possibility of concealing the fact of a canonical process of nullity of marriage does not seem very realistic at all» (SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 1, p. 1; cf. pure SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. N. 22397/91, n. 1, p. 1); «Animadverso, ceterum, quod res difficulter viro convento occulta manere posset, si mulier actrix – post processum canonicum eodem viro inscio peractum – admitteretur ad novum matrimonium in Ecclesia» (SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT).

⁹⁶ Cf. SSAT, 7 aprile 1988, prot. n. 19299/87 CP; SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 3, p. 2; SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 3, p. 2.

⁹⁷ «Considerato maximo momento citationis partis conventae eiusque iuris defensionis in iudicio canonico» (SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20390/88 VT; 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT; 31 luglio 1991, n. 22747/91 VT). Cf. pure SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 4, p. 2, in cui a riprova, oltre ai canoni, si rimanda a due sentenze rotali pubblicate: *coram* WYNEN, 9 marzo 1955, in SRRDec. XLVII, 220, n. 8 e *coram* STANKIEWICZ, 25 febbraio 1982, in *Monitor*

rato il diritto di difesa, senza considerare la maggiore o minore partecipazione alla vita ecclesiale⁹⁸. D'altronde nessuno conosce meglio della parte la vicenda matrimoniale: la parte è quindi tramite di massima importanza per scoprire la verità sul matrimonio⁹⁹.

La gravità del principio del diritto di difesa comporta anche per la Segnatura Apostolica l'impossibilità di dispensare, perché esso appartiene a ciò che essenzialmente costituisce il processo: «*Attento quod in facultate huius Supremi Tribunalis concedendi "gratiam relative ad iustitiam administrandam" (art. 124, 2°, Const. Ap. "Pastor bonus") includi non videtur facultas dispensandi ab iis quae ad essentialia iudicii pertinent*»¹⁰⁰.

ecclesiasticus 108 (1983) 309, n. 6. Sotto il Codice precedente: «*Insuper animadvertendum est in omnibus normis processualibus semper in tuto poni ius defensionis partis conventae*». SSAT, 8 marzo 1978, prot. n. 9921/78 VT, in cui si cita esplicitamente l'art. 22, n. 2 delle Norme speciali per gli USA.

⁹⁸ «*Animadverso quod iura partium in causa canonica nullo modo pro solis catholicis, qui praxim religiosam servant, tuenda sunt*». SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT.

⁹⁹ Insistono su questo due decreti emanati sotto il Codice precedente: «*In causis nullitatis matrimonii enim decernitur quoque de statu personali partis conventae; praeterea eadem pars maxime conferre valet ad veritatem detegendam utpote quae intime adfuit in contractu cuius validitas oppugnatur*». SSAT, 8 marzo 1978, prot. n. 9921/78 VT; cf. pure SSAT, 25 gennaio 1978, prot. n. 9635/77 VT.

¹⁰⁰ Cf. SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT: «[...] *Instantia considerari nequit*» (il testo è anche riferito in traduzione inglese in SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91, n. 4, p. 2). La formulazione pare rimandare al c. 86, secondo cui «*Dispensationis obnoxiae non sunt leges quatenus ea definiunt, quae institutorum aut actuum iuridicorum essentialiter sunt constitutiva*».

D'altronde, alla medesima drastica conclusione negativa si giunge considerando che «la facoltà di dispensare da leggi processuali canoniche da parte della Segnatura Apostolica qualora speciali circostanze lo richiedano [cf. art. 124, n. 2 PB], deve essere esercitata in consonanza con il fine proprio di tutta l'attività della Segnatura Apostolica, ossia, la corretta amministrazione della giustizia nella Chiesa [cf. art. 121 PB]»¹⁰¹. Il richiamo pertanto alla potestà di cui all'art. 124, n. 2, PB non consente la dispensa dalla citazione:

La facoltà evidentemente non può essere usata per dispensare un tribunale dalla citazione della parte convenuta *che sia capace di stare in giudizio* o dalla notificazione alla medesima parte degli altri atti giudiziali lungo il processo di nullità matrimoniale. In caso contrario la facoltà sarebbe usata per sovvertire la corretta amministrazione della giustizia»¹⁰².

La prassi della Segnatura Apostolica non si limita a negare la dispensa dalla citazione: accetta di

¹⁰¹ «The faculty of the Apostolic Signatura to dispense from canonical procedural laws, when special circumstances demand it [...], must be exercised in accord with the proper end of all of the Signatura's activity, namely, the correct administration of justice in the Church [...]». SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 4, p. 2; cf. pure SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 4, p. 2.

¹⁰² «The faculty clearly cannot be used to dispense a tribunal from citing a respondent *who is capable of standing trial* or from communicating to the same the other procedural notifications during the nullity of marriage process. Otherwise, the faculty would be used to subvert the correct administration of justice». SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 4, p. 2; cf. pure SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 4, p. 2.

indicare alcuni rimedi che possono essere posti in atto in alternativa alla negata dispensa¹⁰³.

Fra i più citati vi è la costituzione di un curatore della parte convenuta¹⁰⁴. Tale costituzione dev'essere però legittima¹⁰⁵. «La violenza – per esempio – è rilevante in relazione alla costituzione del curatore nella misura in cui è segno che la parte convenuta manca dell'uso di ragione o almeno che manca seriamente della discrezione di giudizio in relazione al processo»¹⁰⁶. Senza le condizioni previste dal

¹⁰³ È scartata la soluzione data dall'affidare la difesa della parte convenuta (non citata) al difensore del vincolo: cf. SSAT, *votum periti* 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT, n. 7, p. 3; SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 8, pp. 4-5.

¹⁰⁴ Cf. SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT; 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT; 11 luglio 2001, prot. n. 32393/01 VT (grave schizofrenia); SSAT, *votum periti* 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT (violenza); SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT (violenza).

¹⁰⁵ «Soltanto se ci fossero elementi oggettivamente provati – ad es. un certificato di polizia, che attesti tale grado di pericolosità del convenuto che, alla notizia del processo ecclesiastico, egli costituirebbe un grave pericolo per la vita dell'attrice – si potrebbe considerare la possibilità di non dare notizia del processo al convenuto, nominando però un curatore. Oppure se risulta che il convenuto si trova ora in tale stato di alcoolismo cronico, da non essere più responsabile di sé, anche in tal caso si potrebbe nominare un curatore». SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT. Cf. pure SSAT, *votum periti* 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT («mentally ill, a drug addict»). SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT e SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, si soffermano diffusamente sulla legittimità della costituzione del curatore (cf. rispettivamente nn. 5-6, pp. 2-4; nn. 5-7, pp. 2-5).

¹⁰⁶ SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 7b, p. 4.

Codice non può essere costituito un curatore che validamente possa stare in giudizio¹⁰⁷. Il decreto con cui si costituisce il curatore per sé dev'essere notificato anche alla parte posta sotto curatela, ma vi possono essere eccezioni¹⁰⁸. Sta alla prudenza del curatore «*an et quomodo pars conventa in casu certior fiat de causae principalioribus elementis, praesertim ad exercitium iuris defensionis quod attinet*»¹⁰⁹.

Si può ricorrere anche alla facoltà del giudice di richiedere necessariamente un avvocato-procuratore per la parte convenuta (cf. c. 1481 §1)¹¹⁰. Tale suggerimento dev'essere ben distinto dal precedente (costituzione del curatore), come pure in esso si dovrà distinguere il profilo dell'avvocato (che qui non interessa) e quello del procuratore¹¹¹. L'intendimento della Segnatura Apostolica, nel momento in

¹⁰⁷ «Attento quod non satis apparet ex ipsa instantia virum conventum esse usu rationis destitutum (cf. c. 1478 §1) vel saltem minus firmam mentis in ordine ad respondendum in iudicio (cf. c. 1478 §4), quam ob rem non intelligitur quo iure vir conventus in casu valide in iudicio stare posset per curatorem». SSAT, 14 giugno 1989, prot. n. 20881/89 VT.

¹⁰⁸ «Exceptio tamen sat communiter admittitur casu quo eiusmodi notificatio ipsius partis conditioni psychicae verum detrimentum allatura praevidetur». SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT. Cf. pure SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 5b, p. 4; SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 7c, pp. 4-5.

¹⁰⁹ SSAT, 11 luglio 2001, prot. n. 32393/01 VT. Cf. pure SSAT, *votum periti*, 6 agosto 1991, prot. n. 22351/91 VT, n. 6, p. 4; SSAT, *votum periti*, 1° agosto 1991, prot. n. 22397/91 VT, n. 7d, p. 8.

¹¹⁰ Cf. SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT.

¹¹¹ Per la normativa sul procuratore necessario e sul procuratore *ex officio* si veda quanto si dirà *infra* nel contesto della dispensa dalla pubblicazione degli atti.

cui propone questo rimedio, ossia la nomina *positis ponendis* del procuratore *ex officio*, non è di suggerire che il procuratore sia destinatario della citazione – *inscia manente altera parte*¹¹² – quanto piuttosto di ricordare che alcuni *altri* passaggi delicati del processo possono vedere la presenza del procuratore anziché della parte convenuta¹¹³.

Anche la omissione della notificazione dell'indirizzo della parte attrice può costituire un rimedio in molti casi sufficiente¹¹⁴. Oppure l'omissione della trasmissione del libello, che sarà "reso noto" [*"significandum"*] alla parte convenuta solo dopo la sua deposizione giudiziale (cf. c. 1508 §2)¹¹⁵.

Si può pure considerare anche la proroga di competenza, che potrebbe permettere che il processo di nullità venga celebrato nel foro della parte attrice, lontano dal luogo di dimora della parte convenuta¹¹⁶.

¹¹² Pare fare eccezione il sopra citato SSAT, 7 aprile 1988, prot. n. 19299/87 CP.

¹¹³ «Perspecto quod pericula – si et quatenus – alio modo removenda sunt, quodque ad ipsum processum quod attinet, iudex uti potest facultatibus, quibus ad normam iuris gaudet, v.g. requirere ministerium advocati-procuratoris pro viro convento (cf. can. 1481 §1) [...] etc.». SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT.

¹¹⁴ Cf. SSAT, 21 agosto 1999, prot. n. 30319/99 VT («Ius defensionis nullo pacto requirit ut uni parti inscriptio vel locus commorationis alterius partis reveletur»); SSAT 10 luglio 2001, prot. n. 32529/01 CP. Cf. pure SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT; SSAT, *votum periti*, 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT.

¹¹⁵ Cf. SSAT, 31 luglio 1991, prot. n. 22747/91 VT.

¹¹⁶ «Fortasse pars actrix implicite ab hac Signatura Apostolica implorat gratiam prorogationis competentiae pro Tribunali N. ad causam pertractandam. Hoc autem Dicasterium huius-

A volte è suggerito, dove possibile, l'esperimento di un processo di scioglimento del matrimonio: «*[Q]ui processus administrativus non subiacet strictis normis processus iudicialis*»¹¹⁷.

5.2 La facoltà straordinaria di dispensare dalla citazione giudiziale

Per completezza e per connessione può essere utile ricordare una facoltà del Decano della Rota Romana,

modi gratiam concedere non solet nisi altera pars ad rem audita sit vel saltem seria conamina peracta sint ad eam invenendam et ad rem audiendam». SSAT, 28 aprile 1994, prot. n. 25062/94 VT; cf. pure SSAT, 16 maggio 1994, prot. n. 25155/94 VT. Solo nel caso della costituzione del curatore si può prospettare l'acquisizione di una competenza ex c. 1673, 3°-4° «senza ascoltare la parte convenuta» (SSAT, 26 febbraio 1986, prot. n. 18030/86 VT), bensì il curatore della medesima (cf. SSAT, 17 settembre 1986, prot. n. 18176/86 VT). Non sempre però la Segnatura Apostolica ritiene di dover sentire la parte convenuta prima di concedere in questi casi la proroga di competenza (cf. SSAT 10 luglio 2001, prot. n. 32529/01 CP), forse anche per la facoltà della parte convenuta di eccepire la competenza del tribunale, chiedendo direttamente o indirettamente un ripensamento alla Segnatura Apostolica che l'ha concessa (cf., per esempio, SSAT, 3 ottobre 1987 e 12 marzo 1988, prot. n. 19319/87 CP).

¹¹⁷ SSAT, 28 aprile 1994, prot. n. 25062/94 VT. Cf. pure SSAT, 16 maggio 1994, prot. n. 25155/94 VT. Cf. pure, implicitamente, SSAT, 27 maggio 1997, prot. n. 27955/97 VT. Per quanto attiene alla pubblicazione degli atti nel processo di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei* cf. CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI, «Right of Parties to Inspect the Acts in Privilege of the Faith Cases», in *Roman Replies and CLSA Advisory Opinions* 1998, 29-30; EAD., *Normae de conficiendo processu pro solutione vinculi matrimonialis in favorem fidei*, 30 aprile 2001, art. 23: «omissa [...] publicatione».

inerente alla dispensa dalle leggi processuali e, più precisamente, alla dispensa dalla citazione.

L'origine prossima di queste facoltà straordinarie decanali (non diversamente da quella della Segnatura Apostolica, peraltro) si colloca nell'Anno Santo giubilare del 1950¹¹⁸. Le medesime facoltà furono poi confermate «fino a nuovo avviso» dallo stesso Sommo Pontefice¹¹⁹.

La terza facoltà straordinaria, da esercitarsi «sentito prima il parere favorevole del Turno Giudicante»¹²⁰, suonava nel seguente tenore:

Dispensare dalle leggi canoniche di procedura e sanare gli atti nei quali le predette leggi fossero state violate dai Tribunali inferiori; omettere la citazione della parte convenuta, la quale, già a conoscenza del processo, non può essere canonicamente citata, perché residente in un territorio difficilmente accessibile per ragioni politiche; sanare atti di procedura, nulli perché assente il Difensore del Vincolo o il Notaro per ragioni delle distanze, per mancanza di clero, per altre cause¹²¹.

La medesima facoltà nello stesso tenore verbale fu rinnovata e confermata dal Romano Pontefice una prima volta il 5 luglio 1963 da Paolo VI¹²²,

¹¹⁸ SEGRETERIA DI STATO, circolare prot. n. 7020-49.

¹¹⁹ SEGRETERIA DI STATO, lettera 11 ottobre 1952, prot. n. 7657-52, cit. in S.R.ROTA, *Rescriptum Decani*, 15 ottobre 1952, in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*, II, Roma 1969, n. 2309, col. 3092.

¹²⁰ Num. 2, *ibidem*.

¹²¹ Num. 3, *ibidem*.

¹²² *Nuove Norme del Tribunale della Sacra Romana Rota*, 27 maggio 1969, Appendice n. 2, in Z. GROCHOLEWSKI, *Documenta recentiora circa rem matrimonialem et processualem*, II, Romae 1980, 270, n. 6316.

e un'altra volta il 26 luglio 1981 da Giovanni Paolo II¹²³.

Non è stata invece dal Romano Pontefice rinnovata né confermata, e perciò si deve ritenere revocata, la medesima facoltà in occasione dell'ultima approvazione delle facoltà straordinarie, avvenuta in data 29 settembre 1995¹²⁴: la suddetta facoltà, pertanto, oggi non appartiene più al Decano della Rota Romana.

Più difficoltà potevano essere addotte avverso la conferma di quella facoltà straordinaria.

La prima è di carattere formale: la facoltà avrebbe dovuto chiaramente essere ristretta alle sole cause pervenute e trattate presso la Rota Romana. Un'applicazione più vasta, alle cause pendenti cioè presso tribunali inferiori, infatti, sarebbe stata prerogativa piuttosto della Segnatura Apostolica, il cui compito è appunto di vigilare sulla retta amministrazione della giustizia e giudicare circa le petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere una grazia rispetto all'amministrazione della giustizia (cf. art. 124, nn. 1-2, PB).

La seconda è di carattere interpretativo: si sarebbe dovuto chiarire se la facoltà di «dispensare dalle leggi canoniche di procedura» sarebbe stata limitata alla citata dispensa dalla citazione o avrebbe avuto

¹²³ Allegato I, in *Normae S. Romanae Rotae Tribunalis*, 16 gennaio 1982, AAS 74 (1982) 516.

¹²⁴ SEGRETARIO DI STATO, *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi*, 30 settembre 1995. Sono ivi confermate solo due facoltà straordinarie: la prima attiene al processo *super rato*; l'altra consiste nella «[f]acultas, in causis ad Rotam legitime deductis, actus sanandi, si leges processuales violatae fuerint a Tribunalibus inferioribus ex mandato Rotae Romanae agentibus».

una valenza generale. L'impostazione sintattica del testo faceva chiaramente pensare al primo caso, ossia che la legge di procedura di cui si chiedeva la facoltà di dispensa era solo quella dalla citazione¹²⁵.

La terza è di carattere sostanziale e concerne la possibilità di dispensare dalla citazione. Si deve prescindere dalle locuzioni difficilmente interpretabili del testo della facoltà, che potrebbero alla fine portare a negare che nel caso sia effettuata una dispensa o omissione della citazione¹²⁶. Se, pertanto, di dispensa dalla citazione si trattasse, essa non parrebbe potersi dare: «La "*vocatio in ius*" nel giudizio con-

¹²⁵ È interessante seguire l'evoluzione sintattica di questa facoltà straordinaria. Nel testo primitivo i tre stichi erano separati da due "punto e virgola". Nel testo confermato nel 1981 appaiono i "due punti" fra il primo stico e il secondo, quasi a significare un'impostazione quale: introduzione e i due casi contemplati. Infatti il testo proposto all'approvazione del Romano Pontefice nel 1978 prevedeva due numeri distinti: «3) Dispensare dalla citazione della parte convenuta che, pur già al corrente del processo, non possa essere canonicamente citata perch[é] residente in località difficilmente accessibili; 4) Sanare atti istruttori inficiati di nullità perch[é] firmati in assenza del Difensore del Vincolo non citato o del Notaro per qualsiasi ragione, salva beninteso l'opposizione della controparte». Tornava all'impostazione caratterizzata dai "due punti" la proposta di testo del 1994, poi definitivamente respinta.

¹²⁶ Non è chiaro, per esempio, come la parte convenuta possa essere a conoscenza del processo e non possa essere citata, nel contesto della seconda istanza in cui giudica ordinariamente la Rota, della distinzione tra citazione e notificazione della medesima, e del *processus brevior*. Forse la notazione più suggestiva, ma non lontana dal vero, è che si è di fronte ad un'ipotesi «anacronistic[a], anche se forse giustificat[a] storicamente». SSAT, *votum periti* A., 23 gennaio 1995, prot. n. 25664/94 VAR, p. [4].

tenzioso è parte essenziale e costitutiva, senza la quale tutto il processo cade e la sentenza definitiva diventa insanabilmente nulla (c. 1680, §1 [CIC17]). Perciò non si può negare mai alla parte convenuta il diritto alla difesa»¹²⁷.

6. La dispensa dal processo

Il caso sottoposto alla Segnatura Apostolica riguardava un matrimonio celebrato tra due fedeli ortodossi, che era stato oggetto di un provvedimento nell'ambito di una Chiesa ortodossa collegato all'esclusione della prole da parte della donna.

La petizione avanzata dal vescovo diocesano interessato dal caso intendeva ottenere la dispensa «*a processu iudiciali instituendo de nullitate matrimonii acatholicorum*»¹²⁸.

¹²⁷ SSAT, lettera 21 dicembre 1978, prot. n. 10791/78 VT. Un'espressione simile in SSAT, 8 marzo 1978, prot. n. 9921/78 VT: «[P]rocessus enim constituitur per contradictorium et vocatio in ius est elementum constitutivum processus, quo deficiente sententia considerari debet ut nulla».

¹²⁸ La questione è, allo stesso tempo, spinosa, interessante e attuale. Spinosa, poiché la prassi di una certa delibazione dei provvedimenti matrimoniali emessi in ambito ortodosso non pare del tutto assente come si potrebbe immaginare nei tribunali ecclesiastici. Cf. TRIBUNAL ECLESIASTICO INTERDIOCESANO DE MEXICO, «Reconoscimiento de sentencia dada por la Iglesia ortodoxa el 26 de agosto de 1994», *Revista mexicana de derecho canónico* 2 (1996) 203-205. È interessante perché apre il problema del riconoscimento nell'ordinamento canonico di sentenze giudiziali date in ordinamenti giuridici diversi. È attuale perché è frequente il rifiuto più o meno esplicito dei vescovi e dei tribunali ecclesiastici di trattare cause di nullità

La posizione della Segnatura Apostolica non si discostò dalle conclusioni del voto emesso dal Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, che ne era stato richiesto dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti:

[L]a Chiesa, quando si tratta di cause circa la validità del matrimonio, mai concede dispensa *dall'intero processo* – posto a garanzia della ricerca della verità in un campo di tanta importanza come è la validità o meno di un sacramento – mentre, se esiste una causa giusta [e] grave, la Santa Sede unicamente (cf. cann. 86 e 87 §1) di[s]pensa *da determinate leggi processuali*, sempre che la dispensa non incida sulla validità degli atti¹²⁹.

La Segnatura Apostolica concluderà: «*Petita dispensatio a processu iudiciali in casu instituendo non conceditur*»¹³⁰.

Si sarà notato che la decisione della Segnatura Apostolica pare non escludere in via di principio la possibilità della dispensa dal processo giudiziale; in

matrimoniale concernenti coniugi ortodossi, e ciò sia per motivi dottrinali errati (incompetenza del giudice cattolico) sia per ragioni di ecumenismo o più semplicemente di buon vicinato. Non raramente la Segnatura Apostolica concede proroga di competenza a tribunali ecclesiastici di Paesi occidentali a trattare cause fra ortodossi, che i tribunali competenti, in modo più o meno diretto, rifiutano o declinano di trattare.

¹²⁹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, lettera 3 dicembre 1990, prot. n. 2605/90. Non è ben chiaro che cosa s'intenda con l'ultima clausola, poiché le leggi processuali oggetto di dispensa possono ovviamente essere anche leggi irritanti o comportanti la nullità di atti o della sentenza.

¹³⁰ SSAT, decretum 7 gennaio 1991, prot. n. 22343/90 VT. Le alternative indicate per la soluzione del caso sottoposto sono, oltre alla proroga di competenza, il rimando al c. 1679.

caso contrario avrebbe deciso: «*Petita instantia considerari nequit*».

Per il Pontificio Consiglio la dispensa dal processo

[...] – contro la prassi costante della Santa Sede in merito – potrebbe costituire un pericoloso precedente in ordine al non pieno rispetto delle leggi processuali della Chiesa – in questo caso, destinate anche alla tutela del diritto divino – incidendo negativamente nei confronti di coloro che svolgono un compito di tanta delicatezza e responsabilità, quale quell[o] di cercare la verità in ordine alla validità o meno dei matrimoni¹³¹.

Per la Segnatura la cautela è probabilmente dovuta alla facoltà straordinaria di cui gode, ossia di esercitare nel Congresso la competenza – passata con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* alla Segnatura Apostolica – riguardante la definizione, in via amministrativa, delle cause di nullità matrimoniale che non esigono «*accuratiorem disquisitionem aut investigationem*» (cf. c. 249 §3 CIC 17)¹³². Definire in via amministrativa, immediatamente esecutiva, cause di nullità matrimoniale

¹³¹ PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, lettera 3 dicembre 1990, prot. n. 2605/90.

¹³² Tale facoltà è stata concessa, senza limiti di tempo, dal Romano Pontefice che il 21 marzo 1974, su istanza della Segnatura Apostolica ha deciso: «Pro gratia iuxta preces» (cf. SSAT prot. n. 5374/74 VAR). Forse per questa facoltà il Pontificio Consilium, fra le alternative che propone al vescovo richiedente, avverte che «la Segnatura potrebbe celebrare essa stessa il processo». PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, lettera 3 dicembre 1990, prot. n. 2605/90.

non è molto distante dalla dispensa dal processo giudiziale.

Dalla *Regula iuris* 53, in VI° («*Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus*») si potrebbe desumere la possibilità di dispensa da parte della Segnatura Apostolica in casi particolari dall'intero processo giudiziale, come, ulteriormente, da qualsiasi legge processuale concernente il processo giudiziale. Il che appare sostenibile, a condizione di non cadere in contraddizione, mantenendo, per esempio, la giudizialità del processo e dispensando da un elemento essenziale dello stesso¹³³.

Un elemento da valutare in quest'ottica potrebbe essere l'estensione dell'interpretazione autentica concernente il c. 1686: l'esenzione dal processo giudiziale documentale per comprovare lo stato libero di coloro che, benché soggetti alla forma canonica, hanno attentato al matrimonio «*coram civili officiali*»¹³⁴. Nel caso di ortodossi che hanno celebrato il matrimonio di fronte all'ufficiale civile si potrebbe, almeno in casi singoli, dispensare dal processo, richiamandosi almeno all'interpretazione autentica citata.

7. I.a dispensa dalla doppia conforme

La legge canonica richiede una duplice pronuncia conforme perché una sentenza dichiarativa della

¹³³ «[C]um nullibi celebrari possit processus [iudicialis] nullitatis matrimonii *inscio uno ex coniugibus*». SSAT, 24 novembre 1980, prot. n. 12649/80 CP; corsivo nel testo.

¹³⁴ PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI AUTHENTICE INTERPRETANDO, *Responsum* II, 26 giugno 1984, AAS 76 (1984) 747.

nullità matrimoniale possa essere resa esecutiva (cf. c. 1684 §1). Le eccezioni concernono il processo documentale e la dichiarazione di nullità in via amministrativa presso la Segnatura Apostolica.

La richiesta di grazia, perché una pronuncia diventi immediatamente esecutiva dopo una prima sentenza affermativa, è sempre possibile e il Romano Pontefice talvolta la concede¹³⁵.

Le richieste di grazia rivolte alla Segnatura Apostolica in tempi recenti seguivano l'iter ordinario delle grazie, secondo la normativa propria: a volte se ne consigliava al Romano Pontefice la concessione¹³⁶; altre volte si decideva «*consulendum non esse SS.mo pro gratia*»¹³⁷.

Le richieste non erano numerose, anche perché da un lato fu presto introdotto il *processus brevior*,

¹³⁵ Cf., per esempio, *una Galvien. et Duacen., coram* PINTO, 4 ottobre 1996: «Ex rescripto SS.mi decisio facta est exsecutiva». *RRTDec.* LXXXVIII, 596, n. 11. Dopo duplice negativa era stata pronunciata una (sola) sentenza affermativa.

¹³⁶ Cf. SSAT, 12 marzo 1970, prot. nn. 80/70 VT, 81/70 VT *Brucklynien.* (intenzione di contrarre nuovo matrimonio in aprile); 28 dicembre 1970, prot. n. 1082/70 *Christolien.* (la nullità è evidente); 3 luglio 1981, prot. n. 13468/81 *EC Romana* (convivente della parte attrice *in articulo mortis*); 20 febbraio 1985, prot. n. 17066/85 CP *Popayanen.* (pericolo di morte dell'attore).

¹³⁷ Cf., per esempio, SSAT 25 agosto 1975, prot. n. 6911/75 VT («[È] fuori dalla prassi dispensare dalla seconda sentenza conforme»); 30 agosto 1977, prot. n. 9387/77 CG (due pronunce affermative, ma su capi diversi; «*petitam gratiam non esse concedendam*»); 11285/79 VT; 11783/79 CP; 16103/84 VT; 16422/84 VT; 16888/84 VT.

che snellì decisamente il grado di appello¹³⁸, dall'altro alcune fra le Conferenze episcopali, nel cui territorio si emettevano il maggior numero di pronunce, godevano di amplissime facoltà di dispensa dall'appello (in pratica una dispensa dalla duplice conforme): si potrebbe stimare che, in quest'ultimo caso, le dispense concesse fino alla promulgazione del Codice (momento in cui cessò l'indulto) non furono meno di quattrocentomila.

La Segnatura Apostolica, quando era investita della problematica, rimaneva comunque piuttosto cauta: «[N]ormalmente non concede e non procura la dispensa dalla seconda decisione conforme»¹³⁹.

Di fronte, per esempio, alla denuncia di due «*dispensationes a duplici conformi*» che sarebbero state date da un vescovo diocesano, la Segnatura Apostolica, ribadita la natura processuale della legge coinvolta, concludeva: «*Insuper agitur in casibus de lege a qua Sancta Sedes dispensare non solet*»¹⁴⁰.

¹³⁸ Il nesso tra la concessione della dispensa dalla doppia conforme e la ragionevole durata del processo in secondo grado è evidente in un rescritto di dispensa di Paolo VI, che concesse inoltre alla Segnatura Apostolica che «in similibus casibus, appellatione a defensore vinculi prioris instantiae interposita, iudices secundae instantiae, post debitum examen, interveniente defensore vinculi secundae instantiae, intra brevissimum terminum, collegialiter sententiam ferunt, allatis, saltem summario modo, motivis decidendi». D. CARD. STAFFA, *Ex Audientia SS.mi diei 28 decembris 1970*, in una *Christolien*. prot. n. 1082/70.

¹³⁹ Z. GROCHOLEWSKI, «Linee generali» (cf. nt. 2), 254. «In rarissimi casi, però, per motivi del tutto particolari, è stata concessa tale dispensa dalla seconda decisione conforme». *Ibidem*, nt. 81.

¹⁴⁰ SSAT, 24 maggio 1989, prot. n. 20743/89 VT. «Ad normam can. 87, Episcopus Dioecesanus a legibus processualibus

Spesso, soprattutto quando le ragioni addotte per la grazia «*communia sunt pluribus casibus similibus, et nulla gravitate fulciuntur*»¹⁴¹, si puntualizzava la ragione di bene comune all'origine della necessità prescritta della doppia conforme¹⁴² e se ne traeva una peculiare resistenza alla dispensa: «*Considerato quod a legibus processualibus quae ordinantur ad securam reddendam pronuntiationem tribunalium difficulter dispensari potest*»¹⁴³.

Di fronte alla concessione di dispense nell'ambito della doppia conforme da parte della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli¹⁴⁴, la Segnatura Apostolica non nascondeva le proprie

dispensare non valet. Necessitas autem duplicis decisionis conformis (cf. cann. 1682 et 1684), ad hoc ut matrimonium considerari possit nullum, est, absque dubio, lex processualis».

¹⁴¹ SSAT, 30 agosto 1977, prot. n. 9387/77 CG.

¹⁴² «Cum necessitas secundae sententiae conformis in causis nullitatis matrimonii statuta sit praecipue ob rationem boni publici, pro tuitione Sacramenti, seu ad vitandum periculum ut nullum declaretur vinculum validum, quod ex ipsa institutione Divina sacrum ac indissolubile est». SSAT, 30 agosto 1977, prot. n. 9387/77 CG.

¹⁴³ SSAT, 30 agosto 1977, prot. n. 9387/77 CG.

¹⁴⁴ La concessione della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli era stata accordata nel 1983 al Presidente della Conferenza Episcopale Coreana e consisteva nella facoltà «di poter derogare dal prescritto del can. 1682, limitando l'appello al tribunale di seconda istanza unicamente ai casi in cui ciò sia richiesto da una delle due parti in causa o dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia» (cit. in SSAT, 7 gennaio 1987, prot. n. 3100/SAT). La Congregazione si era rivolta alla Segnatura Apostolica per conoscere «le condizioni da apporre secondo la prassi di cotesto Supremo Tribunale, all'eventuale concessione di proroga della summenzionata facoltà».

perplexità sulla stessa competenza di quel Dicastero¹⁴⁵ e precisava che «“secondo la prassi di questo Supremo Tribunale” la summenzionata facoltà non è affatto da concedere, e cioè la Segnatura Apostolica ritiene che tale facoltà non può essere accordata n[é] da questo Supremo Tribunale n[é] da cotesta Congregazione»¹⁴⁶. Le ragioni addotte si concentravano sulla gravità della legge circa la necessità della doppia conforme, in relazione anche alle ragioni addotte, considerate non gravi e peraltro comuni a molti altri Paesi dell'area comunista; nonché sulla concessione con *Rescritto pontificio* dell'indulto dato alla Conferenza Episcopale Statunitense e sulla sua revoca disposta con l'entrata in vigore del Codice¹⁴⁷.

La promulgazione dell'art. 124, n. 2, 2^a parte, PB («*Ipsius quoque est [...] videre de petitionibus Sedi Apostolicae porrectis ad obtinendam [...] aliam gra-*

¹⁴⁵ «Questo Supremo Tribunale non può nascondere la propria perplexità circa la concessione data [...] senza neppure aver consultato questa Segnatura Apostolica (cf. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 13ss), e neppure può nascondere i propri fondati dubbi circa la competenza di cotesta Congregazione ad esaminare quanto richiesto [...] (cf. *Regimini Ecclesiae Universae*, art. 105; CIC, can. 1445 §3)». SSAT, 7 gennaio 1987, prot. n. 3100/SAT.

¹⁴⁶ SSAT, 7 gennaio 1987, prot. n. 3100/SAT. Concludeva, pertanto, che «la proroga della facoltà richiesta dall'Em.mo Cardinale di Seoul non dovrebbe essere concessa».

¹⁴⁷ SSAT, 7 gennaio 1987, prot. n. 3100/SAT. La ragione principale addotta per la richiesta di dispensa era «di proteggere il segreto circa le persone interessate quando l'appello viene inviato per posta al tribunale di seconda istanza».

tiam relative ad iustitiam administrandam») ha posto in forma nuova la questione della competenza della Segnatura Apostolica nella materia e ha fatto ritenere che in quel testo potesse trovarsi il fondamento di una nuova prassi¹⁴⁸.

¹⁴⁸ Più che la concessione di una facoltà, l'art. 124, n. 2, 2ª parte, PB potrebbe essere considerato l'occasione per riconoscere il possesso di una facoltà originata o fondata molto più correttamente nel compito di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nella Chiesa. A ciò pare condurre l'elencazione delle facoltà che l'allora Sacra Congregatio de Sacramentis nel 1969 dichiarava di possedere in forza del *munus invigilandi* che le competeva prima della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, che trasferì la competenza di vigilanza alla Segnatura Apostolica. Al num. 3 prevedeva: «Decisioni nei casi di nullità di matrimonio evidente (can. 249, par. 3) e, in connessione, autorizzazioni a trattare cause di nullità di matrimonio con processo sommario, promosse per capi non contenuti nel can. 1990; e dispensa dalla seconda istanza in cause formali di nullità di matrimonio». SACRA CONGREGATIO DE SACRAMENTIS, lettera al Prefetto della Segnatura Apostolica, 19 maggio 1969, prot. n. 56/69; i corsivi sono nostri; cf. SSAT, lettera al Prefetto della Sacra Congregatio de Sacramentis, 30 maggio 1969, prot. n. 431/69 VT, che al num. 3 chiosa: «si tratta infatti di retta amministrazione della giustizia». Di conseguenza la lettera circolare della Segnatura Apostolica che, per il tramite dei Legati Pontifici, avvertiva gli Ordinari del passaggio di competenze tra i due Dicasteri, doveva e poteva elencare, come di fatto elencò, al num. 2d la suaccennata facoltà: «Eidem Signaturae Apostolicae competit [...] in causis nullitatis matrimonii indulgere ut summarie procedatur extra casus de quibus in can. 1990 C.J.C.; a secunda instantia, gravibus suadentibus motivis, in processu formali dispensare; acta sanare nullitate laborantia». SSAT, lettera circolare 31 luglio 1969, prot. n. 431/69 VT; il corsivo è nostro. Tale lettera circolare non risulta pubblicata, neppure in *Documenta recentiora circa rem matrimoniam et processualem* e in X. OCHOA, *Leges Ecclesiae post Codicem iuris canonici editae*.

Può essere di una qualche utilità passare in rassegna le principali fattispecie che sono state ritenute contenere una *iusta causa* per la dispensa¹⁴⁹.

C., prot. n. 30956/00 CP, 29 maggio 2000: «*Foro Metropolitano M. [...] committi definitionem causae [...] Eius decisionem, si et quatenus foret affirmativa, statim executioni mandari posse [...]*».

Si trattava di una causa in cui erano stati commessi più errori gravi di procedura. Pur essendo la domanda giudiziale *ob metum*, la trattazione era avvenuta in primo grado con processo documentale *ob defectum formae*. Dopo la prima sentenza affermativa e l'appello del difensore del vincolo, il tribunale d'appello, contro il c. 1688, aveva preteso trattare e concludere negativamente per il difetto di forma. Il modo ordinario di procedere, per porre rimedio a tale errore, avrebbe sottoposto le parti ad un estenuante procedimento: dichiarazione di nullità delle due pronunce fino ad allora emesse e successiva trattazione della causa *ob defectum formae*. Probabilmente per evitare questo aggravio alle parti («*Cum in*

¹⁴⁹ Può risultare interessante considerare anche le negazioni della concessione, avvenute sempre in forza dell'art. 124, n. 2, PB. In una *Romana*, 14 settembre 2002, prot. n. 33348/02 VT («*petitam gratiam non concedi*»), il rifiuto è motivato dall'opposizione della parte convenuta alla concessione della grazia, dall'appello pendente presso la Rota Romana nonché dall'assenza di «*ratio gravissima et urgens*». In una V., 26 luglio 2003, prot. n. 32222/01 CG («*Petitionem, ut SS.mo consulatur pro gratia dispensationis a duplici conformi, pro nunc non proponi*»), il rifiuto di sottoporre la richiesta di grazia era motivato dal fatto che si poteva riconsiderare la richiesta dopo la decisione di primo grado emanata dalla Rota per Commissione pontificia. Cf. pure una *Romana*, 26 novembre 2002, prot. n. 33976/02 CP (il decreto di conferma era previsto a breve).

casu expediat»), ingiusto, peraltro, in quanto originato da errori madornali commessi da ministri dei tribunali ecclesiastici, il Supremo Tribunale disponeva che venisse omessa ogni questione sulla nullità delle decisioni emesse e commessa la causa ad un tribunale locale «concessa, si et quatenus, dispensatione ab altera sententia conformi pro nullitate».

N., prot. n. 32591/01 VT, 27 luglio 2001: «concedi in casu dispensationem ab altera sententia conformi, adeo ut sententia affirmativa in prima instantia [...] statim executioni mandari valeat».

La causa in primo grado aveva ottenuto sentenza affermativa e il tribunale di appello l'aveva ammessa ad ordinario esame. Nel frattempo (erano ormai trascorsi due anni dalla prima decisione), «*recenter vero apparuit virum actorem gravissimo morbo laborare*»; donde la richiesta di dichiarare esecutiva la sentenza di primo grado. La Segnatura Apostolica pone in atto una breve procedura che comprende l'ascolto del vicario giudiziale del tribunale dove giace l'appello, e del giudice istruttore che interroga all'uopo la parte convenuta¹⁵⁰; l'esame della sentenza di primo grado e degli atti di secondo grado; la richiesta del parere del Promotore di giustizia del Supremo Tribunale. La conclusione sopra riportata è fondata contemporaneamente sul c. 1752 («*Attenta suprema lege de qua in can. 1752*») e sull'art. 124, n. 2, PB. Nulla si dice dell'istanza pendente presso il tribunale d'appello.

C., prot. n. 32637/00 VT, 30 luglio 2001: «atque, ad cautelam, ea mente ut una sententia pro nullitate

¹⁵⁰ Sembra che la parte convenuta, saputo della malattia del marito, avesse cominciato, in II istanza, a collaborare.

matrimonii, si et quatenus, ab Eminentia Tua qua par es prudentia statim exsecutioni mandari liceat».

Un neofita vuole convalidare le proprie nozze con un'ortodossa, sposata e divorziata civilmente con un uomo, attualmente irreperibile. La Segnatura Apostolica è richiesta di dichiarare nullo per via amministrativa quel matrimonio. Le condizioni per questa procedura non sono presenti, poiché nel caso si richiedono approfondimenti. La Segnatura, sulla base del c. 1752 (*«Attento vero quod salus animarum iuxta praescriptum can. 1752 est suprema lex»*) e dell'art. 124 PB, concede la proroga di competenza, l'omissione di tutte le formalità non appartenenti all'essenza del processo (*«praetermissis sollemnitatibus iuris quae ad processus essentiam non pertineant»*) ed infine concede alla discrezione dell'Em.mo Ordinario del luogo di dispensare dalla doppia conforme, se la sentenza sarà affermativa¹⁵¹.

L., prot. n. 32864/01 CP, 20 novembre 2001: «Sententiam secundi gradus in casu latam vi executiva gaudere, adeo ut partes documento libertatis statim uti valeant».

La parte attrice, per il tramite dell'Ordinario di prima istanza, si era rivolta alla Segnatura Apostolica per ottenere la Commissione pontificia per un tribunale locale. La causa era stata giudicata affermativamente in primo grado *«ob exclusum bonum coniugum ad normam can. 1101 §2 ex parte viri conventi»*, negativa-

¹⁵¹ La concessione della dispensa è, nel caso, eventuale e potrebbe non essere stata applicata. Il Supremo Tribunale nel caso ricordava pure i prescritti dei canoni 1536 §2 e 1679, nonché del c. 781 §2 CCEO, nonché la possibilità, *«si casus ferat»*, della richiesta di scioglimento del matrimonio *in favorem fidei*.

mente sugli altri capi. In grado di appello, dopo un supplemento di istruttoria, il tribunale aveva deciso di non confermare la prima decisione, bensì dichiarare la nullità «*ob incapacitatem assumendi onera coniugalia ad normam can. 1095, 3°, ex parte viri conventi*». Era evidente che in questo caso si poneva la questione della conformità equivalente, ossia di sentenze «*in iisdem factis, aliter ab alteris intellectis [...] fundata[e]*»¹⁵². Il tribunale di appello nulla però aveva deciso al riguardo. La Segnatura Apostolica formalmente non dichiara la conformità equivalente, ma la grande probabilità della medesima potrebbe concorrere a costituire la giusta causa per la dispensa dalla doppia conforme. Con questo dubbio positivo e probabile (ancorché espresso con la formula retorica: «*Praetermissa quaestione*») concorrono la richiesta insistente della parte attrice nonché la constatazione che è stata sempre la parte convenuta causa della nullità matrimoniale riconosciuta in entrambe le decisioni giudiziali. La base per la concessione è individuata nell'art. 124, n. 2, PB nonché nell'«*[u]no animarum bono prae oculis habito*». Si sottolinea che sono stati consultati il Promotore di giustizia e il Promotore di giustizia deputato *ad casum* e il loro parere è stato affermativo («*iisque annuentibus*»).

C., prot. n. 33166/02 VT, 2 febbraio 2002: «*concedi in casu dispensationem ab altera decisione conformi, adeo ut sententia affirmativa [...] statim executioni mandari valeat*».

Già tutto era predisposto per le nozze e dieci giorni prima si scopre che la parte convenuta aveva

¹⁵² Rilevanza assumeva la presenza in appello di un approfondimento probatorio, con la produzione di un *votum peritale*.

ottenuto solo la sentenza affermativa di primo grado sulla nullità del suo precedente matrimonio. L'Ordinario della parte convenuta chiede alla Segnatura Apostolica la dispensa dalla doppia conforme. Essa viene concessa sulla base anzitutto dell'assenza di qualsiasi dolo della parte convenuta («*Parochus vero [...] bis documentum de mulieris statu libero dedit*»), della lettura della sentenza affermativa di primo grado nonché delle circostanze assolutamente straordinarie¹⁵³. Anche in questo caso la base normativa è data dall'art. 124, n. 2, PB e dal can. 1752 («*Attenta suprema lege de qua in can. 1752*»). Il parere del Promotore di giustizia è annotato favorevole alla concessione.

V., prot. 32363/01 VT, 22 febbraio 2002: «*Huius Fori Metropolitanis decisio fore ut, statim ac publicata fuerit, executiva fiat*».

Poco prima che fosse emessa la sentenza in secondo grado che confermava la nullità del matrimonio per due dei tre capi giudicati in primo grado, alla Segnatura Apostolica giungevano lamentele di gravi irregolarità nello svolgimento di entrambe le istanze. Secondo la facoltà straordinaria di cui gode la Segnatura si procedeva a sospendere l'esecuzione della doppia conforme e si commetteva a un tribunale locale di vedere della nullità delle sentenze (che poi

¹⁵³ Il decreto annotava anche la mancanza di rispetto da parte del tribunale di appello dei termini stabiliti nei canoni 1453 e 1682 §2 per la trattazione della causa: «*[S]ecundum notitias acquisitas, adhuc in phasi praeliminari versari videtur*», e ciò dopo due anni dalla decisione di primo grado. Le notizie poi si dimostreranno non del tutto precise: l'ultimo adempimento (pecuniario) previo all'avvio della procedura in secondo grado era avvenuto solo due mesi prima.

saranno di fatto dichiarate nulle) e subordinatamente, *positis ponendis*, di giudicare sul merito. Con alla base la menzione dell'art. 124, n. 2, PB, il Supremo Tribunale decideva che quest'ultima pronuncia sarebbe stata comunque esecutiva¹⁵⁴. La ragione consisteva soprattutto nell'ampia trattazione che la causa aveva già avuto in due gradi di giudizio, nonché nel fatto che il gravame di ulteriore ritardo nella decisione era dovuto a gravi irregolarità ascrivibili oggettivamente non alle parti, ma a ministri del tribunale o a avvocati in esso operanti o ammessi a patrocinare.

B., prot. n. 29342/98 CP, 10 giugno 2002: «Dein si idem Tribunal sententiam affirmativam tulerit, eandem statim executioni mandari posse».

La richiesta di proroga di competenza per il foro dell'attore era stata chiesta, ma la trattazione si era protratta per quattro anni. Considerata deserta, l'Ordinario del luogo insisteva nella concessione della proroga o nella trattazione della causa per via amministrativa da parte della Segnatura Apostolica. I presupposti per questa trattazione mancavano, mentre «*ob rationes pastorales adductas omnino oporteat ut causa quam primum, attentis cann. 1536 §2 et 1679, definiatur*». Sulla base dell'art. 124, n. 2, PB, del c. 1752 («*Prae oculis habito principio supremum legis aequitatisque canonicae finem exstare animarum salutem*») e del parere positivo del Promotore di giustizia, era concessa la dispensa eventuale dalla doppia conforme per il giudizio che si sarebbe celebrato.

¹⁵⁴ È interessante annotare che il decreto non distingue fra decisione affermativa e negativa, né pone distinzioni sul fatto che la decisione sarà data in primo, secondo o ulteriore grado.

E.-L., prot. n. 30290/99 CP, 26 giugno 2002: «Concedi in casu dispensationem ab altera decisione conformi, adeo ut, nisi ab eadem appellatur, sententia affirmativa in prima instantia [...] lata statim exsecutioni mandari valeat».

La pronuncia affermativa di primo grado era stata inviata alla Segnatura Apostolica per cause straordinarie, che coinvolgevano anche altri Dicasteri della Sede Apostolica. La richiesta alla Segnatura era piuttosto confusa. Le circostanze straordinarie, unitamente alla considerazione del c. 1752 e dell'art. 124, n. 2, PB, portavano alla dispensa, fatto salvo però il diritto di appello.

L., prot. n. 33440/02 CP, 28 giugno 2002: «Causam [...] Tribunali M. in tertia instantia iudicandam committi, ea tamen mente ut sententia, si et quatenus erit affirmativa, statim exsecutioni mandari valeat, prorsus praetermissa quaestione de conformitate sententiarum pro nullitate matrimonii in casu».

La prima sentenza affermativa risaliva al 1981, infirmata dal tribunale di appello, che aveva anche giudicato negativamente per il capo di esclusione del *bonum prolis* da parte del convenuto. Recentemente era stata chiesta la Commissione pontificia. La Segnatura Apostolica decideva per l'esecuzione dell'eventuale futura sentenza affermativa sulla base della recentissima volontà di collaborazione piena del convenuto, che per oltre vent'anni, con la sua assenza, aveva impedito alla parte attrice di poter difendere il suo diritto. Il canone 1752 (*«Prae oculis habito principio, quod penes in Ecclesia suprema semper lex esse debet, una cum canonica aequitate, animarum salus»*), l'art. 124, n. 2, PB e l'assenso citato del Promotore di giustizia, sono alla base della concessione.

Pur essendo stata qualificata in un decreto come «*consolidata praxis*»¹⁵⁵ quella del Supremo Tribunale di usare in questo ambito delle facoltà derivanti dall'art. 124, n. 2, PB, in questi ultimi anni è stata ripresa la forma del consiglio o meno al Romano Pontefice perché Egli conceda la dispensa dalla doppia sentenza conforme:

– V., prot. n. 33107/02 CG, 9 settembre 2002: la Segnatura Apostolica «*Sanctissimo [...] consuli[t] ut penes Hoc Supremum Tribunal Commissio Specialis instituat[ur], quae causam, de qua in epigraphe, unica pronuntiatione, ad normam iuris executiva, iudicet*»; il Romano Pontefice decide «*iuxta preces*»; si trattava di una causa decisa con duplice negativa, cui erano seguiti due rigetti di ritrattazione; l'oratore era anziano e gravemente ammalato;

– R., prot. n. 34759/03 CP, 2 luglio 2003: richiesta dell'Ordinario al Romano Pontefice; «*Hoc Supremum Tribunal, ad rem [...] rogatum, nihil obiecit*»; il Sommo Pontefice, poi, «*Signaturae Apostolicae decretum ad rem ferendum commisit*»;

– F., prot. n. 34756/03 CP, 17 luglio 2003: una prima risposta della Segnatura fu negativa: «*[N]on esse locum petitioni transmittendae Summo Pontifici pro gratia concedenda*». Le principali ragioni addotte erano tre: anzitutto la gravità della legge, per la cui dispensa si richiede una «*ratio proportionata valde gravis, actualis et urgens (cf. can. 90 §1)*»; quindi l'opposizione in causa della parte convenuta; quindi il nesso poco chiaro con la situazione di grave malattia di un congiunto dell'oratore. L'evoluzione delle circostanze, in pratica la cessazione dell'opposizione

¹⁵⁵ Cf. SSAT, 27 settembre 2002, prot. n. 33292/02 CP.

dell'altra parte, portava la Segnatura a non avere «gravi motivi da opporre». La concessione della dispensa da parte del Romano Pontefice comportava la emanazione del decreto da parte della Segnatura, facendo salvo il *vetitum* apposto in prima istanza;

– N., prot. n. 35664/04 VT, 27 marzo 2004: la Segnatura Apostolica accoglieva la richiesta della parte attrice di dispensa dalla duplice conforme, per la gravissima malattia della convivente. La sentenza di primo grado non era stata appellata. Venivano raccolti il parere dell'Em.mo Ordinario e del Promotore di giustizia. Esaminata tutta la questione si inoltrava la domanda di grazia al Romano Pontefice, che la concedeva. La Segnatura Apostolica lo dichiarava con decreto.

8. Dispensa dalla pubblicazione degli atti (c. 1598 §1)

Il caso sollevato riguardava una parte convenuta violenta e dichiaratamente pronta a non osservare il segreto sugli atti consultati, anzi pronta a farne base di divulgazioni perniciose e di contestazioni giudiziali di fronte ai magistrati civili.

Il vicario giudiziale chiedeva, pertanto, alla Segnatura Apostolica «*ut dispensationem super praescripto C.I.C. canonis 1598 §1 impertiri velit, ita ut [...] viro convento in casu ius denegetur acta causae inspiciendi*».

La Segnatura Apostolica, tramite l'allegazione del voto di un perito, rispose negativamente, ossia che «*legem publicationis actorum in processu iudiciali nequire quoad substantiam dispensari, quin essentiam ipsius processus iudicialis, idest contra-*

dictorium et ius ad propriam defensionem inficietur aut auferatur»¹⁵⁶.

Non si tratta, come ognuno vede, delle formalità di tempo o di luogo della pubblicazione né dell'eccezione prevista dallo stesso c. 1598 §1, che riguarda «*aliquod actum*»: l'integra pubblicazione degli atti non può essere oggetto di dispensa.

Vengono contemporaneamente indicati due rimedi percorribili nel caso concreto, alternativi alla dispensa, che non può essere concessa. È anzitutto indicata la costituzione, *positis ponendis*, del curatore¹⁵⁷.

Più problematica l'indicazione dell'altro rimedio: «*constitutio Procuratoris et Advocati ex officio pro viro convento*». Facendo riferimento al §1 del c. 1481, «*ipse iudex N. viro convento dare potest, immo in casu dare debet, ex officio advocatum et procuratorem, cui publicatio actorum denunciari potest*».

Pur non rientrando nell'oggetto del presente contributo questa complessa materia, tre osservazioni devono essere ricordate su questo delicato soggetto.

Anzitutto circa la figura dell'avvocato¹⁵⁸. La pubblicazione degli atti al solo avvocato (anche dato, *positis ponendis, ex officio*) non adempie il

¹⁵⁶ SSAT, *votum periti*, 13 giugno 1985, prot. n. 17322/85 VT, n. 12, p. 6. Il riferimento è ovviamente al c. 86, ritenendo che la pubblicazione degli atti sia costitutiva di ciò che essenzialmente appartiene al processo giudiziale: «*Lex [...] publicationis actorum pertinet ad substantiam processus iudicialis, id est ad contradictorium, ad ius propriae defensionis concedendum vel exercendum*» (n. 11, p. 5).

¹⁵⁷ Cf. quanto sopra osservato circa la legittima costituzione del curatore in merito alla dispensa dalla citazione.

¹⁵⁸ Non è nostro interesse affrontare il problema del ruolo attribuito da una parte della dottrina all'avvocato nell'eccezione prevista nella 2ª parte del c. 1598 §1.

prescritto del c. 1598 §1, 1^a parte, comporta la nullità dell'atto (della pubblicazione) e la nullità sanabile della sentenza definitiva (cf. c. 1622, 5°)¹⁵⁹. Su questo versante, pertanto, la pubblicazione degli atti al solo avvocato non pare si possa ritenere una soluzione alternativa alla dispensa, perché questa stessa soluzione richiederebbe la dispensa dal c. 1598 §1 per la sua legittimità. Quanto poi alla percorribilità, ossia alla concessione di questa dispensa, si deve ben valutare che, *nel caso concreto*, la pubblicazione degli atti al solo avvocato di parte potrebbe comportare la nullità insanabile della sentenza per «*denegatum ius defensionis*». Un'eventuale dispensa, pertanto, che concedesse o permettesse la pubblicazione degli atti al solo avvocato si esporrebbe al pericolo di confliggere col diritto di difesa, a meno che non si premuri di prendere in considerazione preventivamente (ma, necessariamente, senza certezza sul giudizio che potrà dare il giudice investito eventualmente della querela di nullità ex c. 1620, 7°) tutti gli elementi concreti della fattispecie che fanno credere in un ugualmente non negato diritto di difesa.

Quanto al procuratore, egli deve essere nominato dal giudice *ad normam iuris*, il che pare almeno esigere che la parte convenuta sia informata e, se lo crede, possa nominare essa stessa liberamente il proprio procuratore¹⁶⁰. Un'imposizione da parte del

¹⁵⁹ Per questa prospettazione cf., per esempio, *una Arundelien.-Brichtelmestunen.*, *coram* STANKIEWICZ, 28 luglio 1994.

¹⁶⁰ Cf., per esempio, SSAT, 8 febbraio 1994, prot. n. 23732/92 CP: «[I]dem conventus de constitutione illius "procuratoris" certior factus non est eumque ne tacite vel implicate quidem acceptare potuit et consequenter ab illo legitime repraesentari nequit».

giudice di un procuratore alla parte *inscia vel adversa*, non pare *ad normam iuris*, a meno che e finché la parte abbia rifiutato o rifiuti di nominarne uno liberamente. Una soluzione a questo grave *empasse* si potrebbe forse avere attraverso un albo dei procuratori¹⁶¹, in modo tale che si rispetti il diritto della parte alla libera scelta del procuratore e la sicurezza del giudice in merito al rispetto delle norme processuali da parte del procuratore scelto.

Quanto ancora al procuratore, deve essere chiaro che il procuratore non sia costituito e/o di fatto non agisca per escludere la parte¹⁶², anziché, com'è nella natura del suo ufficio, per rappresentare, seppur nel rispetto delle norme processuali, la medesima parte¹⁶³.

Conclusioni

La competenza della Segnatura Apostolica a vedere delle petizioni rivolte alla Sede Apostolica per ottenere una dispensa da leggi processuali pone

¹⁶¹ Si potrebbe fondare tale prassi sia sulla verifica del domicilio del procuratore, che dovrà essere nella circoscrizione per poter svolgere la sua funzione correttamente, sia sulla verifica preventiva della buona fama di cui deve godere il procuratore *ad normam c. 1483*, sia su analoghi albi esistenti presso la Rota Romana e altri tribunali nella Chiesa.

¹⁶² Cf. FR. DANEELS, «De iure defensionis. Brevis commentarius ad allocutionem Summi Pontificis diei 26 ianuarii 1989 ad Rotam Romanam», *Periodica de re morali canonica liturgica* 79 (1990) 257.

¹⁶³ Con questa importante clausola si può aderire pienamente al decreto in *una Parisien.*, *coram* FUNGHINI, 11 maggio 1994, n. 6.

in evidenza l'urgenza, se non la necessità, di giungere in tempi rapidi all'approvazione di una legge propria, che aggiorni le *Normae Speciales* approvate *ad experimentum* nel 1968.

La situazione attuale, infatti, si deve ritenere anomala, poiché a fronte di una *nuova* competenza generale in materia di concessione di dispense da leggi processuali vi è un vuoto regolamentare in merito alle materie e ai procedimenti da porre in atto per la concessione di quelle grazie. Tale situazione, soprattutto in riferimento alle dispense più gravi, quale, per esempio, quella dalla doppia conforme, potrebbe generare alcune difficoltà che potrebbero far regredire la situazione normativa generale; d'altro canto una tempestiva regolamentazione assicurerebbe dall'arbitrio una competenza tanto ampia, necessaria e delicata.

Gli articoli 86-90 delle *Normae Speciales* vigenti potrebbero essere fonte ispirativa della futura regolamentazione, soprattutto almeno per i seguenti aspetti:

- il coinvolgimento, laddove possibile, dell'altra parte, sia essa pubblica sia essa privata (cf. art. 87 §1 *Normae Speciales*). È noto, infatti, che non raramente la *grazia* per uno è una *disgrazia* per un altro¹⁶⁴. Ciò deve, almeno nelle principali fattispecie, contemplare l'obbligo di sentire l'altra parte;
- la proceduralizzazione dell'esame della grazia (cf. art. 88 § 1 *Normae Speciales*), che dovrà prevedere almeno l'ascolto del Promotore di giustizia e,

¹⁶⁴ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella struttura giudiziaria della Chiesa», *Forum* 6/2 (1995) 48.

per i casi più impegnativi, da enumerare almeno esemplificativamente, l'intervento del Congresso;

– la facoltà riconosciuta a chi si è visto negare la grazia, di chiedere un apposito riesame, condizionato evidentemente dall'adduzione di nuovi elementi (cf. art. 90 §1 *Normae Speciales*).

G. PAOLO MONTINI